SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1º marzo 2006.

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per l'anno 2005 dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle relative modalità di erogazione.

06A02308

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 54

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 aprile 2005.

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

06A02309

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **71.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di € 29.730 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, di seguito denominati "le Parti";

CONSAPEVOLI dei vantaggi reciproci che derivano dal rafforzamento della cooperazione;

PRENDENDO ATTO che il traffico e l'uso illecito di droga rappresentano una minaccia, alla salute, alla sicurezza ed al benessere dei popoli, con un impatto negativo sulla vita politica, culturale, sociale ed economica della società;

RICONOSCENDO la gravità della situazione causata dalla vastità della produzione e del traffico di droga a livello mondiale; la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 Marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971, e la Convenzione sulla Lotta al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988;

CONSIDERANDO l'importanza fondamentale del coordinamento e della cooperazione nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori;

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

L'Accordo è incentrato sulla cooperazione nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

Per questo Accordo, per "sostanze stupefacenti" le Parti intendono quelle elencate e descritte nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite sulla Droga del 30 Marzo 1961.

Per "sostanze psicotrope" le Parti intendono le sostanze elencate e descritte nella Convenzione delle Nazioni Unite sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971.

Per "traffico illecito" le Parti intendono quelle figure di reato contemplate nell'Articolo 3, paragrafi 1-2 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 Dicembre 1988.

Articolo 2

Le Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie ed i dati che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, la collaborazione comprenderà:

a) i metodi di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) lo scambio costante e reciproco di informazioni concernenti le minacce della criminalità organizzata transnazionale, nel settore del narcotraffico, incluse le informazioni operative di interesse reciproco relative ad eventuali contatti tra associazioni criminali organizzate nei rispettivi Paesi;
c) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;
d) il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni nelle specifiche tecniche investigative e operative;
e) lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

f) lo studio congiunto di gruppi di trafficanti, eventi e tecniche;
g) lo scambio d'informazioni, dati e notizie sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tecniche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi;
h) i metodi e le modalità di funzionamento dei controlli antidroga alla frontiere.
i) lo scambio di informazioni e la fornitura di assistenza legale nei casi e nelle indagini legati al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico.
j) l'adozione della tecnica delle consegne controllate tra i due paesi.

Articolo 3

I dati nazionali necessari all'esecuzione del presente Accordo comunicati dalle Parti devono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.

I dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l'esecuzione del presente Accordo. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati.

Articolo 4

Per una valutazione periodica dei progressi fatti nell'applicazione di questo Accordo, ciascuna Parte può chiedere lo svolgimento di un incontro, anche al fine di valutare le azioni comuni in corso ed identificare e sviluppare nuove aree di cooperazione nel campo degli stupefacenti.

Articolo 5

Le Autorità competenti per l'applicazione di questo Accordo sono:

per la Repubblica Italiana:

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
Roma

per la Repubblica Islamica del Pakistan:

Ministero dell'Interno e del Controllo sugli Stupefacenti,
Divisione per il Controllo della Droga
Edificio della Banca di Stato del Pakistan
Islamabad

Articolo 6

L'applicazione di questo Accordo è soggetta alla legislazione nazionale di ciascuna Parte ed all'osservanza dei diritti e dei doveri derivanti dagli altri obblighi internazionali delle Parti.

Articolo 7

Le questioni che possono sorgere sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto adempimento delle procedure interne, ed avrà una durata illimitata.

Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo per via diplomatica con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo 9

Le Parti possono respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nel presente Accordo, qualora ritengano che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego, specificandone i motivi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

Margherita Boniver
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Makhdoom Khusro Bakhtiar
Sottosegretario agli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica islamica
del Pakistan

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
ON COOPERATION
TO COMBAT NARCOTIC DRUGS TRAFFICKING, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND PRECURSORS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter, "the Parties"

BEING AWARE of the mutual advantages of enhanced cooperation;

ACKNOWLEDGING that the illicit trafficking in and use of narcotic substances pose a threat to the health, security and well-being of peoples, and have a negative impact on political, cultural, social and economic life of society;

RECOGNIZING the gravity of the situation caused by the vast extent of the production and trafficking of drugs at the global level; Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961 as amended by the Protocol of 25 March 1972, the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971 and the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

CONSIDERING the fundamental importance of coordination and cooperation in the fight against the trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

HAVE AGREED on the following articles:

Article 1

The present Agreement focuses on cooperation in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic Substances and precursors.

For the purposes of this Agreement by "narcotic drugs" the Parties shall mean those listed and described in the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961.

By "Psychotropic Substances" the Parties shall mean those listed and described in the United Nations Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971.

By "illicit trafficking" the Parties shall mean those offences set forth in Article 3, paragraphs 1-2 of United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988.

Article 2

In accordance with their respective national legislative frameworks the Parties shall promptly and systematically make available, on request or at their own initiative, all information, news and data that help to combat the illicit trafficking in narcotic drugs and Psychotropic Substances.

More specifically, this cooperation shall include:

a. methods of combating the Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
b. the constant, reciprocal exchange of information concerning the threats posed by transnational organized crime in the sphere of drug trafficking, including operational information of mutual interest regarding possible contacts between organized criminal associations in their respective countries;

c. the use of new technical instruments, including training methods and the use of anti-drug canine units;
d. the on-going and reciprocal exchange of up-dated information on current threats of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, as well as on the techniques and organizational structures set up to combat it, including through the formalization of exchanges of experts and the programming, in the two countries concerned, of joint training courses in specific investigative and operational techniques;
e. the exchange of statutes and instruments and of scientific, professional and educational publications concerning the fight against the illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances;
f. the joint study of events, techniques and groups of traffickers;
g. the exchange of information, data and news on new types of narcotic drugs and psychotropic substances, the places and methods of production, the channels and means used by the traffickers, concealment techniques, price variations for these substances, and analysis techniques;
h. the methods and arrangements for carrying out anti drugs checks at borders;
i. exchange of information and provision of legal assistance in narco money laundering cases and investigation;
j. controlled delivery operations between the two countries.

Article 3

Any national data necessary to implement the present Agreement that is notified by one Party to the other shall be treated and protected in compliance with their national legislation on data protection.

Personal data may be handled only by the competent authorities for the implementation of the present Agreement. Personal data may only be sent back to other persons or institutions subject to prior authorization by the Party that originally provided the data concerned;

Article 4

In order to evaluate the progress made in applying this Agreement, each Party may request a meeting to be held, including for the purpose of evaluating any joint actions that may be in progress and identifying and developing new areas for cooperation in the field of narcotic drugs;

Article 5

The competent authorities for the application of this Agreement are:

For the Italian Republic

Ministry of the Interior
Department of Public Security
Directorate General for Services to Combat Drugs
Rome

For the Islamic Republic of Pakistan

Ministry of Narcotics Control
Shan Plaza, Blue Area,
Islamabad

Article 6

The implementation of this Agreement is subject to the national legislation of each Party and to the observance of the rights and duties deriving from the Parties other international obligations.

Article 7

Any question that may arise regarding the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article 8

The present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two written notifications by which the Parties shall officially notify each other that any procedures required in their respective countries have been completed, and shall remain in force for an indefinite period.

Each of the Parties may denounce the Agreement through diplomatic channels, with written notice of at least six months.

Article 9

The Parties may refuse any requests for cooperation or assistance envisaged in the present Agreement if they consider that these might compromise the sovereignty or security of their country or other national interests of primary importance or else if they are in contrast with their national legislation.

In this event the Party that has received the request shall undertake to inform the Party that has formulated the request of this refusal, and provide the reasons.

In faith of which the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome this 29th day of September in the year 2004 in two original, each in Italian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

Margherita Boniver
Undersecretary of State
for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN
REPUBLIC

Makhdoom Khusro Bakhtiar
Minister of State
for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF PAKISTAN

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6068):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 13 settembre 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 settembre 2005 con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2005 ed il 17 novembre 2005.

Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 e approvato il 22 dicembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3704):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.

Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3704-A) relatore sen. PELLICINI.

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2005.

06G0082

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2006.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative, destinate ai cittadini italiani che compiranno nel 2006 il diciottesimo anno di età.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2006 due francobolli celebrativi del raggiungimento della maggiore età, da destinare ai cittadini italiani che nel corso dell'anno 2006 compiranno il diciottesimo anno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, per l'anno 2006, di due francobolli celebrativi destinati ai cittadini italiani che compiranno nel corso del medesimo anno il diciottesimo anno di età. I due francobolli avranno colore diverso o recheranno immagini differenti in relazione al sesso maschile e al sesso femminile dei destinatari.

2. La tiratura complessiva sarà di 3.600.000 esemplari, di cui 600.000 allo stato di «nuovo» e 3.000.000 pre-obliterati.

3. La tiratura dei francobolli allo stato di «nuovo» potrà essere incrementata con successivo decreto di emissione del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'eventuale maggior numero di cittadini italiani che compiranno diciotto anni nel corso dell'anno 2006.

4. I francobolli, allo stato di «nuovo», verranno destinati a titolo gratuito esclusivamente ai cittadini italiani di cui al comma 1, che ne faranno richiesta alla Società Poste Italiane nei sessanta giorni successivi al compimento del diciottesimo anno di età nelle modalità rese pubbliche dalla stessa Società.

Art. 2.

1. Ogni onere organizzativo ed economico relativo all'emissione e alla distribuzione è a carico della Società Poste Italiane e non grava sull'onere del Servizio Universale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. I francobolli pre-obliterati saranno commercializzati da Poste Italiane S.p.a. secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. I francobolli «nuovi» eccedenti o non ritirati dagli aventi diritto saranno distrutti entro il 30 aprile 2007 secondo le disposizioni vigenti in materia. Sarà cura della Società Poste Italiane comunicare al Ministero delle comunicazioni il totale dei francobolli ritirati dagli aventi diritto distinti per sesso.

Art. 5.

1. Il presente decreto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANDOLFI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 113

06A02234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti sepa-

rati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1043/E.L./Area II del 5 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Amantea.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Arezzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arezzo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti dal protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arezzo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Striccoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arezzo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2006.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arezzo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Striccoli.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sarconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sarconi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarconi (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Caricati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarconi (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 gennaio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 105/E.L./Area II del 5 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarconi (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Caricati.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Tramutola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Tramutola (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Rocco Antonio Ponzio;

Considerato che in data 4 febbraio 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tramutola (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tramutola (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Rocco Antonio Ponzio.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie perviste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tramutola (Potenza).

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Alagna Valsesia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnata da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Attianese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla quasi totalità del corpo consiliare con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0003039/2006.13-1 Area II del 17 febbraio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alagna Valsesia (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Attianese.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sansepolcro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Sansepolcro (Arezzo) ed il sindaco, nella persona del sig. Alessio Ugolini;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 11 del 18 febbraio 2006, da undici consiglieri su venti assegnati al comune di Sansepolcro;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sansepolcro (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Abbamondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sansepolcro (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessio Ugolini.

Successivamente, in data 23 gennaio 2006, otto consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 11 del 18 febbraio 2006 da undici componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 609/Area II del 20 febbraio 2006 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma dalla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sansepolcro (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Abbamondi.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Qualiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Qualiano (Napoli) ed il sindaco, nella persona del sig. Michele Schiano di Visconti;

Considerato che, in data 7 gennaio 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Qualiano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luigia Sorrentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Qualiano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Schiano di Visconti.

Il citato amministratore, in data 7 gennaio 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2899/Area II/EE.LL. del 31 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Qualiano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luigia Sorrentino.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Rosarno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 3 novembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è statp disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Maria Stefania Caracciolo;

Considerato che la dott.ssa Maria Stefania Caracciolo non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Adele Maio è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Rosarno (Reggio Calabria) in sostituzione della dott.ssa Maria Stefania Caracciolo con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

06A02256

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 febbraio 2006.

Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli Ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170/L del 25 ottobre 2005;

Visto, in particolare, l'art. 22, il quale definisce le modalità ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;

Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d)*, i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico che consentono l'iscrizione ai corsi universitari;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di studio di cui al citato art. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai commi 2 e 3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.

2. Titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

liceo tecnologico ad indirizzo:

meccanico - meccatronico;

elettrico ed elettronico;

informatico - grafico - comunicazione (con percorso informatico e comunicazione);

chimico - materiali;

costruzioni - ambiente e territorio;

produzioni biologiche - biotecnologie ambientali;

logistica e trasporti;

liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente;

liceo scientifico.

3. Titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:

diploma di geometra;

diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con indirizzo in: arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria tintoria, tecnologie alimentari, tessile);

diploma di perito agrario;

diploma di perito nautico;

diploma di perito aeronautico;

diploma di maturità scientifica.

Art. 2.

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: PISANU

06A02244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovi Emigrati, società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Circello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 — Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione — con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle Società cooperative sotto elencate, secondo il quale per le stesse società sono state rilevate irregolarità che consentono lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopra indicato;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2005, n. 301, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Nuovi Emigrati - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Circello (Benevento) alla via Gradoni Piano n. 5, costituita per rogito dal notaio dott. Mario Giordano in data 12 ottobre 1992, repertorio n. 132139, registro società n. 5462, codice fiscale 00939920625 - ex Busc 1393/260511.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 10 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MORANTE

06A02302

DECRETO 13 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Edil Master, con sede in Roma costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 15 marzo 1988, rep. 28137, reg. soc. 4802/88 Tribunale di Roma BUSC 30582, C.F. 08367620583 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va AT.CA., con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Francesco Di Pietro in data 21 aprile 1989, rep. 17204, reg. soc. 5803/89 Tribunale di Roma BUSC 31408, C.F. 03638691000 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Valentina Due, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari in data

30 marzo 1988, rep. 39408, reg. soc. 3353 Tribunale di Roma BUSC 31314, C.F. 08382790585 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va CO.GE.TUR., con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 23 novembre 1988, rep. 490037, reg. soc. 4278/89 Tribunale di Roma BUSC 31201, C.F. 03545731006 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Linea C, con sede in Roma, Costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano, in data 16 gennaio 1989, rep. 51749, reg. soc. 4282 Tribunale di Roma BUSC 31197, C.F. 03543641009 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. Coop.va Consorzio nazionale produttori e trasformatori pelo angora - Italia Angora, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Renato Greco, in data 15 aprile 1998, rep. 8322, reg. soc. 3297 Tribunale di Roma BUSC 31172, C.F. 96113110587 (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02189

DECRETO 14 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Nuova Eco City, con sede in Colleferro, costituita per rogito notaio Piercarlo Caparrelli, in data 2 novembre 1989, rep. 42659, reg. soc. 8825 Tribunale di Roma, BUSC 31603, C.F. 03738771009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Spes, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale Giovanni Carlo, in data 31 ottobre 1989, rep. 52777, reg. soc. 321/90 Tribunale di Roma, BUSC 31635, C.F. 03755881004 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Giovani Tiburtini, con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito notaio Indelicato Lucia, in data 16 marzo 1990, rep. 20950 reg. soc. 5149/90 Tribunale di Roma, BUSC 31822, C.F. 03867661005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Tuscolano, con sede in Roma. costituita per rogito notaio Fernando De Paola, in data 20 luglio 1988, rep. 59512, reg. soc .8412/88 Tribunale di Roma, BUSC 30855, C.F. 08526070589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Il Tulipano Verde, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano, in data 21 gennaio 1988, rep. 34677, reg. soc. 3462/88 Tribunale di Roma, BUSC 30519, C.F. 08312330585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va C.O.M.I.T. - Costruzioni Montaggio Impianti Tecnologici, con sede in Santa Marinella, costituita per rogito notaio Gianvincenzo Nola, in data 9 novembre 1988, rep. 28647, reg. soc. 1791 Tribunale di Roma, BUSC 31027, C.F. 03502791001 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 14 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02182

DECRETO 14 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le Società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile:

società cooperativa «Edilizia Roma Europa Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuliano Pelosi in data 26 ottobre 1989, repertorio n. 20023, registro società n. 2569/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31678, codice fiscale n. 03806111005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Edilizia Roma Europa Seconda», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuliano Pelosi in data 25 maggio 1989, repertorio n. 19097, registro società n. 2309/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31679, codice fiscale n. 03806131003 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Edilizia Roma Europa Quarta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuliano Pelosi in data 25 maggio 1989, repertorio n. 19096, registro società n. 2398/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31681, codice fiscale n. 03806171009 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Coperfin - Soc. Coop. per il Risparmio Finanziario», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giacomo Salvatore Benintende in data 28 febbraio 1989, repertorio n. 22394, registro società n. 2559/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31718, codice fiscale n. 03592681005 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Co.Ge.Sma.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Pistilli in data 25 maggio 1990, repertorio n. 22802, registro società n. 6428/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31813, codice fiscale n. 03876831003 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «New Age - Innovazione e Comunicazione», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Italo Gisolfi in data 24 gennaio 1990, repertorio n. 29630, registro società n. 3964/90, Tribunale di Roma, BUSC n. 31733, codice fiscale n. 03786591002 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 14 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02301

DECRETO 15 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Comal Costruzioni Meccaniche Alluminio, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Achille De Martino, in data 6 marzo 1985, rep. n. 97359 reg. soc. n. 3826/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 28749, codice fiscale n. 06920540587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va M.I.D.A. COOP, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano, in data 22 febbraio 1985, rep. n. 7751, reg. soc. n. 3830/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 28767, codice fiscale n. 06902040580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va C.T.C. - Cooperativa Trasporti e Consegne, con sede in Roma, costituita per rogito Notaio Antonino D'Agostino, in data 30 novembre 1985, rep. n. 36172, reg. soc. n. 859/86 Tribunale di Roma, BUSC n. 29205, codice fiscale n. 07260580589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Edilizia Chigi II, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valerio Pantano, in data 2 dicembre 1985, rep. n. 6616, reg. soc. n. 1210/86 Tribunale di Roma, BUSC n. 29221, codice fiscale n. 07260790584 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Fandango, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alberto Mariola, in data 8 gennaio 1986, rep. n. 4946, reg. soc. n. 1799/86 Tribunale di Roma, BUSC n. 29246, codice fiscale n. 07403730588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va I Due Mondi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Troili, in data 13 luglio 1983, rep. n. 4131, reg. soc. n. 4945/83, Tribunale di Roma, BUSC n. 27879, codice fiscale n. 06148520585 (per mancato deposito del bilancia d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02180

DECRETO 15 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Edilizia via Lippi 2, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raiti Nicola, in data 4 giugno 1998, rep. n. 31506, reg. soc. n. 142808/98 Tribunale di Roma, BUSC n. 35444, codice fiscale n. 05560581000 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va B.M. Facchinaggio, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marcello Scarfagna, in data 11 settembre 1991, rep. n. 63866, reg. soc. n. 9863/91 - Tribunale di Roma, BUSC n. 32713, codice fiscale n. 04150011007 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Tendenze della Comunicazione, con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano, in data 3 ottobre 1985, rep. n. 10008 reg. soc. 10361/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 29150, codice fiscale n. 07204750587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Studio Manier, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Pocaterra, in data 15 marzo 1985, rep. n. 141818, reg. soc. n. 5068/85 Tri-

bunale di Roma, BUSC n. 28809, codice fiscale n. 06948720583 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Claudia 84, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari, in data 29 dicembre 1984, rep. n. 15055, reg. soc. n. 1959/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 28623, codice fiscale n. 06824880584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va D.S. Diffusione Stampa, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez in data 7 dicembre 1984, rep. n. 26360, reg. soc. n. 2796/85 Tribunale di Roma, BUSC n. 28656, codice fiscale n. 06796450580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02181

DECRETO 15 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Federica I, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna Maria Lipari, in data 22 dicembre 1984, rep. 14908, reg. soc. 3790/85 Tribunale di Roma, BUSC 28731, C.F. 06824930587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Mafalda 2074, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franca Carlucci, in data 30 novembre 1984, rep. 4906, reg. soc. 105/85 Tribunale di Roma, BUSC 28681, C.F. 06823560583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Agropyrum Produzione e Servizi Sociali per la Salute e l'Ambiente, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo, in data 12 dicembre 1984, rep. 26479, reg. soc. 2354/85 Tribunale di Roma, BUSC 28645, C.F. 06804120589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Andromeda 84, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Parasassi, in data 3 novembre 1984, rep. 6141, reg. soc. 3087 Tribunale di Roma, BUSC 28644, C.F. 06740890584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Italtras Coop. Italiana Trasporti, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Tufani, in data 25 febbraio 1985, rep. 8915, reg. soc. 3723/85 Tribunale di Roma, BUSC 28785, C.F. 06909660588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Soleado, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Piercarlo Caparrelli, in data 22 luglio 1983, rep. 11853, reg. soc. 5312/83 Tribunale di Roma, BUSC 27913, C.F. 06169080584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Uffici pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02183

DECRETO 15 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va Ciak 85, con sede in Roma, costituita per rogito, notaio Giuseppe Spadaro, in data 11 novembre 1985, rep. 3578, reg. soc. 10/86 Tribunale di Roma, BUSC 29163, c.f. 07253440585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Arcobaleno - Coop. consortile settoriale mista, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Perrotta Giancarlo, in data 15 aprile 1983, rep. 13384, reg. soc. 5086/83 Tribunale di Roma, BUSC 27896, c.f. 06164980580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Lazio Holstein Breeders, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Annibaldi Luigi, in data 26 maggio 1983, rep. 9561 reg. soc. 5003/83 Tribunale di Roma, BUSC 27938, c.f. 06125770583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Professional Executive 83, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Jemma in data 19 luglio 1983, rep. 25379, reg. soc. 5327/83 Tribunale di Roma, BUSC 27940, c.f. 06182310588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Cineroma, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfredo Bandini, in data 28 settembre 1983, rep. 159106, reg. soc. 5977/83 Tribunale di Roma, BUSC 27970, c.f. 06232760584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va Nova Pedum, con sede in Zagarolo, costituita per rogito notaio Luigi Romano in data 20 agosto 1983, rep. 47501, reg. soc. 6057/88 Tribunale di Roma, BUSC 27943, c.f. 06174600582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02184

DECRETO 15 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le Società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile:

società cooperativa «Opus Amoris», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Antonio Trojani in data 21 dicembre 1984, repertorio n. 5940, registro società n. 843/85, Tribunale di Roma, BUSC n. 28599, codice fiscale n. 06836260585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Tevere 84», con sede in Fiumicino (Roma), costituita per rogito notaio Paolo Giro-

lami in data 11 luglio 1984, repertorio n. 1300, registro società n. 5688/84, Tribunale di Roma, BUSC n. 28394, codice fiscale n. 06646370582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Programma 90», con sede in Albano Laziale, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 18 ottobre 1984, repertorio n. 9078, registro società n. 4602, Tribunale di Velletri, BUSC n. 28518, codice fiscale n. 06730860589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Ag. allevatori associati di Monte Gennaro», con sede in Palombara Sabina, costituita per rogito notaio Mario Misiti in data 25 giugno 1984, repertorio n. 8784, registro società n. 5650/84, Tribunale di Roma, BUSC n. 28406, codice fiscale n. 06855710585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Verdi Campi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Silvestroni in data 4 luglio 1984, repertorio n. 6436, registro società n. 7030/84, Tribunale di Roma, BUSC n. 28478, codice fiscale n. 06616990583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «De Arte», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Antonio Famularo in data 25 maggio 1984, repertorio n. 748, registro società numero 6839/84, Tribunale di Roma, BUSC n. 28433, codice fiscale n. 06583530586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Filadelfia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone in data 7 novembre 1966, repertorio n. 64548, registro società n. 2642/66, Tribunale di Roma, BUSC n. 14456, codice fiscale n. 80141010589.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02300

DECRETO 16 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle Società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le Società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le Società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile:

società cooperativa «Centro di cooperazione» a r.l., con sede in 00133 Roma, via Giuseppe Macchi n. 39/G, costituita per rogito notaio Galgani Sergio di Roma in data 24 luglio 1983, repertorio n. 001048, registro società n. 5672/ 80, Tribunale di Roma, BUSC n. 26111/179942, codice fiscale n. 04872940582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Casa 83» a r.l., con sede in 00133 Roma, via G. Macchi n. 39/F-G, costituita per rogito notaio Galgani Sergio di Roma in data 23 dicembre 1980, repertorio n. 001443, registro società n. 1004/ 81, Tribunale di Roma, BUSC n. 26253/181770, codice fiscale n. 04934720584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Andrea Argoli» a r.l., con sede in 00185 Roma, piazza Vittorio Emanuele II n. 70, costituita per rogito notaio D'Andrea Ottorino, coadiutore dott. Staderini T. di Roma in data 15 febbraio 1964, repertorio n. 0403119, registro società n. 1372/64, Tribunale di Roma, BUSC n. 8116, codice fiscale n. 04646300584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Atlante» a r.l., con sede in 00152 Roma, viale dei Quattro Venti n. 142, costituita per rogito notaio Giuseppe D'Ettore di Roma in data 17 maggio 1972, repertorio n. 157294, registro società n. 2052/72, Tribunale di Roma, BUSC n. 21305, codice fiscale n. 00980821003 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Minerva 80» a r.l., con sede in 00153 Roma, via delle Terme Deciane n. 10, costituita per rogito notaio Andrea Semma di Roma in data 12 febbraio 1976, repertorio n. 018850, registro società n. 970/76, tribunale di Roma, BUSC n. 23108, codice fiscale n. 03316230584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni);

società cooperativa «Le Martorelle» a r.l., con sede in 00060 Formello (Roma), via S. Lorenzo n. 13, costituita per rogito notaio Vincenzo Pompili di Roma in data 4 maggio 1977, repertorio n. 046475, registro società n. 2833/77, Tribunale di Roma, BUSC n. 23799, codice fiscale n. 80218350587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre due anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02303

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

Soc. Coop.va «Derby», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Paolo Farinaro in data 23 novembre 1983, Rep. 228, Reg. Soc. 943/84, Tribunale di Roma, BUSC 28139, c.f. 06334210587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

Soc. Coop.va «Studio Achab», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Di Cave in data 24 ottobre 1983, Rep. 2193, Reg. Soc. 6744/83, Tribunale di Roma, BUSC 28013, c.f. 06245190589 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

Soc. Coop.va «Ibis», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Lupi in data 10 febbraio 1984, Rep. 8948, Reg. Soc. 1914/84, Tribunale di Roma, BUSC 28141, c.f. 80031590583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

Soc. Coop.va «Federica 84», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Bolognesi in data 1° febbraio 1984, Rep. 2425, Reg. Soc. 1984/84, Tribunale di Roma, BUSC 28138, c.f. 06470500585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

Soc. Coop.va «»Prevenzione odontoiatrica CO.PREV.O.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Salvatore Ripoli in data 17 dicembre 1983, Rep. 642, Reg. Soc. 802/84, Tribunale di Roma, BUSC 28102, c.f. 06383540587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

Soc. Coop.va «Cecchignola», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Tarquini in data 27 dicembre 1983, Rep. 6868, Reg. Soc. 1000/84, Tribunale di Roma, BUSC 28100, c.f. 06350340581 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02185

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.A.F.», in Mondolfo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento

d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive del 1° febbraio 2006 relativo alla regolamentazione e disciplina dei rapporti concernenti lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 febbraio 2006 eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «C.I.A.F.» con sede in Mondolfo (Pesaro-Urbino), via Bologna n. 27, costituita per rogito notaio dott. Nelson Alberto Cimmino in data 9 gennaio 2002, repertorio n. 1285, registro imprese n. 02083440418, R.E.A. n. 152990 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - BUSC n. 831/142653, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Pesaro, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DAMIANI

06A02158-bis

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Belsito», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Grassi Alfio in data 13 luglio 1983, rep. 12820, reg. soc. 5334/83 Tribunale di Roma, BUSC 27931, c.f. 06149730589 (per mancato deposito del b d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Atmoscena», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pensabene Perez in data 24 giugno 1983, rep. 16551, reg. soc. 4398/83 Tribunale di Roma, BUSC 27980, c.f. 06125670585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Mutua sociale Bartolomeo Platina 83», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Castelnuovo in data 7 giugno 1983, rep. 42905, reg. soc.

4457/83, Tribunale di Roma, BUSC 28029, c.f. 06101430582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Arte in prospettiva», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Varcasia in data 1° dicembre 1983, rep. 186712, reg. soc. 7627/83, Tribunale di Roma, BUSC 28042, c.f. 06304190587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Polena 1970», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Silvestroni in data 21 luglio 1983, rep. 3881, reg. soc. 6473/83, Tribunale di Roma, BUSC 28089, c.f. 06227640585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Cartotecnica Eretum», con sede in Monterotondo, costituita per rogito notaio Francesco Di Pietro in data 28085, rep. 6489, reg. soc. 7465/83 Tribunale di Roma, BUSC 28085, c.f. 06296010587 - (Per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02186

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Coopec», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 17 gennaio 1986, rep. 11425, reg. soc. 2831/86, Tribunale di Roma, BUSC 29292, c.f. 07314330585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va di trasporti e servizi «Tor Agnola», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alessandra Sbardella, in data 18 marzo 1985, rep. 2746, reg. soc. 5416/85, Tribunale di Roma, BUSC 28861, c.f. 07026660584 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Luigi Sturzo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Caporali in data 19 febbraio 1985, rep. 3198, reg. soc.5549/85, Tribunale di Roma, BUSC 28854, c.f. 06905920580 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Le Jardin du Soleil», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 8 maggio 1985, rep. 8580, reg. soc. 5923/85, Tribunale di Roma, BUSC 28867, c.f. 07056160588 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Agro-zootecnica Castelli Romani», con sede in Rocca di Papa, costituita per rogito notaio Paolo Soccorsi Aliforni in data 26 febbraio 1985, rep. 32184, reg. soc. 4904/85, Tribunale di Roma, BUSC 28789, c.f. 06920210587 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Dynamis soc. cooperativa di ricerca», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Enzo Riccardi D'Adamo in data 5 giugno 1985, rep. 4174, reg. soc. 7536/85, Tribunale di Roma, BUSC 28962, c.f. 07070700583 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02187

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate;

Considerato che presso le società cooperative sotto elencate sono state rilevate irregolarità che comportano lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'articolo sopraindicato;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Ferro di Cavallo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Paola Vincenzo in data 28 gennaio 1986, rep. 27613, reg. soc. 2059/86 - Tribunale di Roma, BUSC 29250, c.f. 07354090586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Centro Sud - Coop. C.S.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Pensabene Perez in data 15 novembre 1985, rep. 32862, reg. soc. 11505/85 - Tribunale di Roma, BUSC 29144, c.f. 07242660582 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Le Dune», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Ruffolo in data 4 ottobre 1985, rep. 381213, reg. soc. 11098/85 - Tribunale di Roma, BUSC 29134, c.f. 07200140585 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni);

soc. coop.va «Il Pediatra», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giovanni Ungari Trasatti in data 1° agosto 1985, rep. 5217, reg. soc. 7836/85 - Tribunale di Roma, BUSC 29026, c.f. 06372090586 (per mancato deposito del bilancio d'esercizio da oltre 2 anni).

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 17 febbraio 2006

Il reggente del servizio: PICCIOLO

06A02188

DECRETO 17 febbraio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. (Decreto n. 37928).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Volare Group S.p.a, Volare Airlines S.p.a nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi, sfociata nella procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si sono trovate le predette società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero massimo di 1100 unità, dipendenti dalle società di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 35671 del 7 marzo 2005, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005, in

favore del personale, sia di terra che navigante, dipendente dalle società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. e Air Europe S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il decreto ministeriale n. 36963 del 28 settembre 2005, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore del personale, sia di terra che navigante, dipendente dalle società Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a. ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Viste le istanze presentate in data 13 gennaio 2006, con le quali le società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., hanno richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalle medesime società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalle società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla società:

Volare Group, sede in Gallarate (Varese), unità in:

Gallarate (Varese), via Carlo Noè;

Thiene (Vicenza), corso Garibaldi;

Milano, via Pirelli;

Orio al Serio (Bergamo), aeroporto di Bergamo;

Bari, aeroporto Civile;

Cinisi (Palermo), aeroporto Falcone Borsellino;

Catania, aeroporto Fontanarossa;

Venezia, aeroporto Marco Polo;

Segrate (Milano), aeroporto Linate;

Ferno (Varese), aeroporto Malpensa;

Roma, aeroporto Fiumicino,

per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 - pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2004, in favore del personale di terra e navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato negli elenchi allegati e dipendente, dalla società:

Volare Airlines S.p.a., in amministrazione straordinaria, sede in Gallarate (Varese), unità in:

Ferno (Varese), aeroporto Malpensa;

Segrate (Milano), aeroporto Linate;

Orio Al Serio (Bergamo), aeroporto Bergamo;

Venezia, aeroporto Marco Polo;

Verona, aeroporto Villafranca;

Gallarate (Varese), via Carlo Noè,

per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 - pagamento diretto: si.

Art. 3.

Le società predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Le società Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. sono tenute a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro: MARONI

06A02222

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Rotolfrutta soc. coop. a r.l.», in Palagiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha più svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'esercizio 2001;

non è in più grado di raggiungere gli scopi statutari;

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 4 luglio 2002 è quello al 31 dicembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Vista la nota n. 1580608 del 28 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperativi - Div. IV - Roma, con la quale viene disposto che deve essere adottato il provvedimento di scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2545/XVII, senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Rotolfrutta soc. coop. a r.l.», con sede legale in Palagiano (Taranto), posizione BUSC n. 2240/258618, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 5 marzo 1992, repertorio n. 15944, raccolta n. 6781, codice fiscale n. 01882720731, omologato dal tribunale di Taranto in data 20 marzo 1992, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies del* codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02276

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Saturo soc. coop. a r.l.», in Leporano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non svolge più atti di gestione relativi all'oggetto sociale successivamente all'anno 2000;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

Visto il parere di massima espresso Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Saturo Soc. coop. a r.l.», con sede legale in Leporano (Taranto), posizione BUSC n. 1787/220280, costituita per rogito notaio dott. Rosario Pirro di Taranto in data 10 aprile 1986, repertorio n. 15746, raccolta n. 2739, codice fiscale 01019770732, omologato dal tribunale di Taranto in data 17 giugno 1986, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02277

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Free Press Piccola società cooperativa a r.l.», in San Giorgio Jonico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

non ha mai svolto atti di gestione relativi all'oggetto sociale;

non è più in grado di raggiungere gli scopi statutari;

non ha mai redatto, approvato e/o depositato il bilancio di esercizio;

Visto il parere di massima espresso dal Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Free Press Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in San Giorgio Jonico (Taranto), posizione BUSC n. 3182, costituita per rogito notaio dott. Rocco D'Amore di Taranto in data 14 ottobre 2002, repertorio n. 41603, raccolta n. 18010, codice fiscale 02439340734, iscritta nel registro delle imprese di Taranto in data 18 novembre 2002, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

06A02278

DECRETO 20 febbraio 2006.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto regionale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V, n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 2/2005 emanato dalla D.P.L. di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato il seguente indicatore economico:

1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2005;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 di una percentuale pari all'1,7% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2005.

Modena, 20 febbraio 2006

Il direttore provinciale: MASSI

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonellate

TARIFFA IN ECONOMIA	
Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore - *tariffa oraria*	*17,38*
Per i lavori inferiori alle 8 ore	*da convenirsi*
CARBONE	
Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa	8,10
Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico	10,59
Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere	5,58
Mattonelle unione	6,35
LEGNAMI	
Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta	8,02
Scarico legnami in genere	6,35
Assi e pali con accatastamento - cadauno	1,94
Assi e pali con accatastamento con gru cadauno	2,31
CONCIMI, SABBIA E AFFINI	
Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi	7,73
Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggi	4,70
Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie	9,66
Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc.	8,42
Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini	7,29
Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi	6,43

Cereali	
Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi	6,43
Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole	6,96
Salumi e carni	
Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa	12,56
Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate	10,56
Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2	17,68
Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata	da convenirsi
Pellami in ossa	
Scarico o carico	7,29
Frutta e mosti	
Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane	7,09
Vini e liquori in cartone	11,45
Vini e mosti in fusti	da convenirsi
Materiale da costruzione	
Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in lastre lavorate, mattonelle in genere con montacarico	6,75
Mattonelle in genere a mano	8,02
Terra refrettaria alla rinfusa con gru	6,43
Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica	7,63
Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico	da convenirsi
Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri	
Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo	10,45
Traslochi civili ed industriali	
Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio - tariffa oraria	18,09
Traslochi e facchinaggio generico - tariffa oraria	17,35
Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria	0,26

N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice.

Lavorazione in frigo della frutta	
Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni	7,09
Stivaggio su automezzi a mano	8,02
Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano	da convenirsi
Merce varia	
Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi	8,42
Saponi, detersivi, lisive in fusti	9,66
Materiale esplosivo e stufe	da convenirsi
Lavori di facchinaggio in tintoria	
Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi	8,02
Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa	9,66
Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a Kg 10	16,72
Sali di monopolio	
Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in sacchi da Kg 50 o in sacchi di peso superiore	8,25
Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in pacchi da 10 a 20 Kg	8,75

Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il disistivaggio, si rimanda alle specifiche intese da convenirsi.

Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate)	
Int. tabacco tostato e spedizione	36,60
Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A	19,99
Int. scatole smontate di cartone	29,03
Int. greggi in ballette	27,00
Int. residui di tabacco e spedizione tipo H	32,94
Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni	24,86
Int. omogeneizzato	25,21
Spedizione tabacco lav. in sc. perf.	25,82
Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata	44,39

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico - scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate	10,57
Carico, scarico tabacco lav. perfetti	22,94
Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio	19,38
Stiv. tabacco	23,92
Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione	30,17
Carico, scarico su camion tabacchi greggi	21,30
Scarico tabacchi con carrello	20,59
Disistivaggio recipienti e articoli diversi	9,12

Operazioni di paratura, presso mercati bestiame

Tariffe da concordare

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 Kg., e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesa ture scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.)

CLASSI CONTRIBUT1VE PER LA PROVINCIA DI MODENA

Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2006

Anzianità	Classe di contribuzione	Imponibile mensile in euro
sino a 8 anni	64°	1.106
da 8 a 16 anni	65°	1.144
da 16 a 24 anni	66°	1.182
da 24 a 32 anni	67°	1.223
oltre 32 anni	68°	1.265

NORME E CRITERI GENERALI

Le cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc..

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

La attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le Organizzazioni interessate.

ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA.

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provincipale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite:

le Associazioni cooperative: Lega Cooperative Modena, rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini; Confcooperative Unione Provinciale di Modena, rappresentata dal sig. Alessandro Monzani; AGCI Modena, rappresentata dal sig. Mauro Veronesi;

le organizzazioni sindacali di categoria: FILT- CGIL, rappresentata dal sig. Remo Dal Prà; FIT - CISL, rappresentata dal sig. Tiziano Chierici; UILTRASPORTI - UIL, rappresentata dal sig. Giancarlo Cioni.

Premesso che le parti si sono riunite per:

assumere orientamenti interpretativi e/o applicativi rispetto all'evoluzione normativa in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

agevolare la capacita di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità nel comparto;

promuovere la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i soci delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi;

superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che, operando ai limiti delle disposizioni poste dalle legge n. 1369/60 e dal decreto legislativo n. 157/1955, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori;

definire un quadro di riferimento certo per la determinazione delle tariffe di facchinaggio la cui competenza, in virtù dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 è stata attribuita al Direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro e che devono ritenersi una condizione per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati;

definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in rapporto alla professionalità e alle condizioni caratteristiche del lavoro, al di sotto del quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti.

Considerato:

che in data 9 ottobre 1996 è stato firmato un accordo che istituisce e disciplina gli Osservatori regionali e quelli provinciali e che le parti riguardanti «Osservatori provinciali» e «Compiti degli Osservatori provinciali» si considerano qui integralmente trascritti e recepiti;

che in data 20 febbraio 1997, è stato costituito l'Osservatorio provinciale.

Le parti si impegnano:

a rendere più incisiva l'attività dell'Osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore;

a sostenere le iniziative volte a disciplinare l'attività di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei Deputati) e a omogeneizzare/razionalizzare l'utilizzo della disciplina previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblicva n. 602/1970;

a operare perché la presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici;

a intervenire affinché gli appalti di servizi anche nel settore privato siano affidati a imprese nelle quali vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo;

a coordinarsi con gli enti preposti per uniformare, in provincia di Modena, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attività per i facchini.

Tutto cio` premesso e considerato.

Le parti, fatte comunque salve le peculiari e tipiche caratteristiche del rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare alla realtà provinciale l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 prima richiamato, concordano il seguente articolato.

MINIMI RETRIBUTIVI VALEVOLI PER I PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI (COOPERATIVE, GRUPPI, CAROVANE, ECC.)

Per quanto riguarda i minimi retributivi di quanto previsto dall'accordo regionale, le parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la regolamentazione dei rapporti tra impresa cooperativa e socio-lavoratore, concordano e convengono sui punti retributivi e normativi che seguono, considerando questi valori minimi al di sotto dei quali non possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia i diritti del lavoratore che gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro.

A) ORARIO DI LAVORO.

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale e fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal lunedì al sabato. In caso di lavori articolati su sette giorni dovrà comunque essere garantito un giorno di riposo. Si rimanda all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione.

Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali non recuperate con riposi compensativi): 15%;

lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%;

lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C e nelle domeniche) 40% (recuperato con riposi compensativi) 15%.

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore.

Le ore di lavoro straordinario possono, se previste dal Regolamento interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi.

B) PROFILI PROFESSIONALI.

Le parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie retributive a fianco indicate, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali:

facchino generico: vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non sono necessarie particolari conoscenze professionali.

Livello iniziale L. 10.600.

1ª livello L. 11.000.

Si precisa che la permanenza al livello iniziale è stabilita in un massimo di 18 mesi:

facchino qualificato: vi rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza dei processi di lavoro prestabiliti e pratica professionale.

2º livello L. 13.000.

facchino specializzato e/o operatore macchine semoventi: vi rientrano i lavoratori in possesso di specifica conoscenza con capacità di svolgere la mansione con autonomia operativa.

3º livello £ 13.500.

facchino coordinatore di diverso livello: vi rientrano qui lavoratori che hanno la responsabilità gestionale di lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori.

4º livello L. 14.000.

Le descrizioni di cui sopra hanno carattere esemplificativo. Anche al fine di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a quello attribuito, I regolamenti individueranno, per profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni.

C) TERZO ELEMENTO.

Viene individuato un terzo elemento da calcolarsi sulla retribuzione oraria, così articolato:

ferie;

festività;

ex festività;

tredicesima;

trattamento di fine rapporto.

I regolamenti aziendali potranno prevedere:

il pagamento del corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento;

il pagamento delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento.

A) FERIE.

Il periodo di ferie è fissato in 26 giorni calcolati dal lunedì al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento 8,33%.

Le ferie sono concordate tra il socio e la direzione della cooperativa tenendo conto delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio.

B) Festività.

Si considerano festivi i seguenti 11 giorni:

Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale 25/12), Santo Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento è al patrono del luogo ove la cooperative ha la sede legale).

Terzo elemento = 4,29%.

C) Ex festività.

Per il 2 giugno e il 4 novembre sarà corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festività di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito.

Terzo elemento = 2,34%.

D) Tredicesima.

Al socio lavoratore sarà corrisposto, di norma entro il 20 del mese di dicembre di ogni anno, un importo pari ad una mensilità equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre.

Terzo elemento = 8,33%

E) Trattamento di fine rapporto.

Al socio lavoratore va corrisposto un trattamento di fine rapporto con le modalità previste dalla legge n. 297/1982 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta.

Terzo elemento = 7,40%.

Gli istituti di cui alle lettere *A)*, *B)*, *C)* e *D)* matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno.

D) MUTUALITÀ INTEGRATIVA.

Le parti convengono di operare affinché inizino in tempi rapidi le procedure per l'adesione al fondo di previdenza complementare «Cooperlavoro». Successivamente le parti valuteranno la possibilità di attivare strumenti comuni nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa.

E) COEFFICIENTI DI CALCOLO.

La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto.

La quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

F) MODALITÀ E TEMPI DI APPLICAZIONE.

L'applicazione del presente accordo avverrà attraverso il recepimento dello stesso da parte dei regolamenti aziendali da realizzarsi entro il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a quella totale, definita al punto successivo anche se la ripartizione tra gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro.

Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile con l'attuale sistema di calcolo della contribuzione e a condizione che gli strumenti di controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione. Su questi aspetti pertanto si procederà a una verifica entro sei mesi dalla firma.

G) INCIDENZA ISTITUTI CONTRATTUALI

	Liv. iniziale	1º livello	2º livello	3º livello	
retr. oraria	10600	11000	13000	13500	
ferie 8,33%	883	916	1083	1125	
festività 4,29%	455	472	558	579	
ex festività 2,34%	248	257	304	316	
tredicesima 8,33%	883	916	1083	1125	
TFR 7,40%	784	814	962	999	
totale . . .	13853	14376	16990	17643	

H) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COSTO DEL LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME PROVINCIALI.

Le parti convengono che lo schema tariffario da determinarsi a cura del direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro tenga conto, in ogni caso, oltre al costo orario del lavoro, anche degli altri costi complessivi d'impresa (oneri previdenziali assicurativi, ammortamenti, spese generali ecc.).

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE UNIONE

AGCI

FILT - CGIL

FIT - CISL

UILTRASPORTI - UIL

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal Direttore dott. Eufranio Massi, di sono riunite:

le Associazioni cooperative: Lega Cooperative Modena, rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini; Confcooperative - Unione provinciale di Modena, rappresentata dal sig. Alessandro Monzani; AGCI Modena, rappresentata dal sig.Mauro Veronesi;

le Organizzazioni sindacali confederali: CGIL, rappresentata dal sig. Giancarlo Spaggiari; CISL, rappresentata dal sig. Giovanni Falcone; UIL, rappresentata dal sig. Sergio Rusticali.

Recepiscono positivamente l'accordo sindacale per il trattamento economico e normativo dei lavoratori soci di cooperative di facchinaggio e movimentazione merci nella provincia di Modena, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti che adotta l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 adeguandolo alla realtà provinciale.

Ritengono di grande rilievo l'istituzione dell'Osservatorio regionale e quello provinciale e si impegnano ad integrare l'Osservatorio provinciale con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e UIL.

Valutano positivamente la presenza nei settori del facchinaggio e della movimentazione delle merci di aziende cooperative se ispirate ai principi della mutualità e in grado di garantire la correttezza dei rapporti economiche normativi, la leale concorrenza e la valorizzazione del lavoro e della professionalità presenti nel comparto.

LEGA COOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE UNIONE

AGCI

CGIL

CISL

UIL

06A02295

DECRETO 20 febbraio 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto n. 6 del 21 dicembre 2001 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2001/2005 - il Comitato provinciale I.N.P.S. di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo, ed alla nomina dei componenti delle commissioni speciali;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987 nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.,

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989, contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla Camera di commercio industria ed agricoltura ed artigianato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Macerata i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti, in merito, dall'Ufficio;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei settori produttivi individuati, occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula di contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

Visto che ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e C.I.D.A.;

per i datori di lavoro: U.P.A., Confindustria e Confcommercio;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti, Confartigianato e Confcommercio.

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 639/70, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiomente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S., di Macerata il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composto:

membri di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata;

direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1 - sig.ra Clara Ricci, designato dalla CGIL;

2 - sig.ra Graziella Antolini, designato dalla CGIL;

3 - sig. Mario Grassetti, designato dalla CGIL;

4 - sig.ra Antonietta Trillini, designato dalla CGIL;

5 - sig. Giuseppe Nardi, designato dalla CISL;

6 - sig. Giuliano Corvatta, designato dalla CISL;

7 - sig. Mario Moroni, designato dalla CISL;

8 - sig. Angelo Morosi, designato dalla CISL;

9 - sig. Gabriele Cardinali, designato dalla UIL;

10 - dott. Ubaldo Cerulli, designato dalla UGL;

11 - dott. Fernando Riccioni, componente in rappresentanza dei Dirigenti d'azienda.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1 - dott. Umberto Pietroni, designato dalla Confindustria;

2 - sig. Aldo Ludovici, designato dalla Confcommercio;

3 - sig. Silvio Pettinari, designato dalla Unione Prov.le Agricoltori.

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1 - sig.ra Lolita Rosini, designato dalla Confcommercio;

2 - sig. Mario Failla, designato dalla Coldiretti;

3 - sig.ra Cinzia Marincioni, designato dalla Confartigianato.

Art. 2.

Sono altresì nominati i componenti delle seguenti commissioni speciali che disciplinano il contezioso in materia di prestazioni, previste dall'articolo 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato;

Commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1 - sig.ra Tiziana Cardinali, designato dall'associazione CIA;

2 - sig. Andrea Cicarilli, designato dall'associazione CIA;

3 - sig. Gianfranco Persichini, designato dalla Coldiretti;

4 - sig. Giorgio Reversi, designato dalla Coldiretti.

Commissione degli artigiani:

1 - sig. Pietro Orazi, designato dalla Confartigianato;

2 - sig. Silvano Ercoli, designato dalla Confartigianato;

3 - sig. Fernando Sciamanna, designato dalla Confartigianato;

4 - sig. Giuseppe Ciarlantini, designato dalla CNA.

Commissione degli esercenti attività commerciali:

1 - sig. Roberto Rambozzi, designato dalla Confcommercio;

2 - sig. Rodolfo Gentili, designato dalla Confcommercio;

3 - sig. Lanfranco Romagnoli, designato dalla Confcommercio;

4 - sig. Franco Natali, designato dalla Confcommercio.

Art. 3.

Il Comitato e le Commissioni speciali durano in carica quattro anni.

Art. 4.

Il dirigente della sede provinciale I.N.P.S. di Macerata è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso da chiunque vi abbia interesse al tribunale amministrativo regionale delle Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Macerata, 20 febbraio 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A02228

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 gennaio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Project cooperativa sociale a r.l.», in Molfetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Project cooperativa sociale a r.l.» con sede in Molfetta (Bari), costituita in data 14 marzo 1995, con atto a rogito e notaio dott. Ancona Ignazio di Molfetta (Bari) REA n. 331325, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Ruberto Raffaele, nato a Foggia il 24 giugno 1967, con residenza in Foggia, via Gen. A. Torelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02264

DECRETO 3 febbraio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Commercializzazione carni soc. coop. a r.l.», brevemente «So.Co. Carni Umbra», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore ordinario pervenuta il 9 agosto 2005, dalla quale si desume lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545 *terdecies* codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Commercializzazione carni soc. coop. a r.l.», brevemente «So.Co. Carni Umbra», in liquidazione con sede in Perugia (codice fiscale 01848180541) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 245-*terdecies* del codice civile e l'avv. Tiziana Polverari, nata a Roma il 30 aprile 1961, con studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02267

DECRETO 3 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Co.Po.Ci. a r.l.», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro:

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del 2 agosto 2000, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Co.Po.Ci. a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita in data 25 marzo 1970, con atto a rogito del notaio dott. Capparella Giuseppe di Civitavecchia (Roma), REA n. 329653, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Polverari Tiziana, nata a Roma il 30 aprile 1961, con studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 183, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02265

DECRETO 16 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Santa Ana Fabian Lopez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Santa Ana Fabian Lopez, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Certificado Oficial de estudios» sostitutivo del diploma di scuola secondaria superiore, conseguito presso il «Colegio Estatal Técnico n. 34» di Chancay - Lima (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 28 dicembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Firenze il 15 dicembre 1996 con scadenza il 9 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Santa Ana Fabian Lopez, nata a Ancash (Perù) il 31 ottobre 1973, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A02224

DECRETO 16 febbraio 2006.

Riconoscimento, al sig. Dzvonko Denisev, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Dzvonko Denisev, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma» di scuola secondaria superiore - profilo istruzione professionale, conseguito presso il Centro di ingegneria civile e meccanica «Cede Filipovski Dame» di Skopje (Macedonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 28 dicembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per lavoro subordinato rilasciata dalla Questura di Lecco il 10 agosto 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dzvonko Denisev, nato a Novo Selo (Repubblica di Macedonia) il 19 gennaio 1965, cittadino macedone, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A02225

DECRETO 16 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Rudina Pandi Shkoza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rudina Pandi Shkoza, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo, di scuola secondaria superiore «Vertetim», indirizzo educazione agricoltura, conseguito presso la scuola media superiore di Divjake (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 28 dicembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Ancona il 7 ottobre 1999 con scadenza il 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Rudina Pandi Shkoza, nata a Lushnje (Albania) il 30 ottobre 1971, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A02227

DECRETO 16 febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Hodzic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle imprese che esercitano attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medina Hodzic, cittadina bosniaca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola media inferiore, conseguito presso la scuola elementare «Radoje Tomanic» in Rudanka (Bosnia Erzegovina), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia e disinfezione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 28 dicembre 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza maturata in Italia in imprese del settore, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente è titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato per motivi di famiglia rilasciata dalla Questura di Ravenna il 26 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Medina Hodzic, nata a Doboj (Bosnia) il 5 ottobre 1969, cittadina bosniaca, è riconosciuto il

titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfezione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

Il direttore generale: SPIGARELLI

06A02226

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Crom Cruach piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Frascati, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Crom Cruach piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frascati (Roma), costituita in data 27 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Vito Napoli di Roma, REA n. 888302, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Maria Casamento, nato a Roma il 1° novembre 1972, con studio in Roma, via delle Milizie n. 76, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02245

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Plutolandia cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Plutolandia cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Milano costituita in data 20 ottobre 1999 con atto a rogito del notaio dott.ssa Francesca Gasparro di Corsico (Milano), REA n. 1610529, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Luciano Quarta nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, con studio in Milano, via Lovanio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02246

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Luna società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Luna società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Milano costituita in data 10 febbraio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Ulderico Brambilla di Milano, REA n. 1449143, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Luciano Quarta, nato a Monteroni di Lecce il 21 dicembre 1966, con studio in Milano, via Lovanio n. 10, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02247

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Crosil soc. coop. a responsabilità limitata», in Caravaggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovaresi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Crosil soc. coop. a responsabilità limitata» con sede in Caravaggio (Bergamo) costituita in data 17 settembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Vacirca di Bergamo, REA n. 311382, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Carlo Scotti-Foglieni nato a Milano il 12 aprile 1964, con studio in Calusco D'Adda (Bergamo), piazza Torre B. Colleoni n. 82, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02248

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Service Atlas società cooperativa a responsabilità limitata», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Service Atlas società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Treviglio (Bergamo) costituita in data 4 aprile 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fabrizio Pavoni di Treviglio (Bergamo), REA n. 323105, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Carlo Scotti-Foglieni nato a Milano il 12 aprile 1964, con studio in Calusco D'Adda (Bergamo), piazza Torre B. Colleoni n. 82, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previso dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02249

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di garanzia commercianti di Genzano di Roma società cooperativa a r.l.», in Genzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di garanzia commercianti di Genzano di Roma società cooperativa a r.l.», con sede in Genzano (Roma), costituita in data 30 marzo 1988 con atto a rogito del notaio dott. Sciumbata Domenico di Roma, REA n. 656782 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Daniele Sferra Carini, nato a Roma il 27 maggio 75, con studio in Roma, via Jacopo da Ponte n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02296

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 22 febbraio 2006.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali, dal 2 al 9 aprile 2006, in occasione della ottava edizione della «Settimana della cultura».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, concernente le «modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Vista la nota n. 407 del 9 gennaio 2006 con la quale l'Ufficio legislativo ha condiviso l'interpretazione normativa di questo Dipartimento circa il permanere in capo agli uffici del Dipartimento stesso della competenza per il rilascio dell'ingresso gratuito nei musei in occasione di manifestazioni che abbiano validità sull'intero territorio nazionale;

Vista la nota n. 575 del 3 febbraio 2006, con la quale il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione ha reso noto che il Ministero ha indetto l'ottava edizione della Settimana della cultura dal 2 al 9 aprile 2006, con lo slogan «In Italia la cultura è viva - Vivi la cultura» allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale nazionale;

Considerato che nell'ambito della promozione della diffusione della conoscenza del patrimonio culturale è prevista l'iniziativa di consentire il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato contemplando, ove possibile, l'apertura del lunedì ricadente nella Settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati;

Decreta:

In occasione della ottava edizione della Settimana della cultura, indetta dal 2 al 9 aprile 2006, è consentito il libero ingresso in tutte le sedi espositive dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 febbraio 2006

Il capo dipartimento: SICILIA

06A02221

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 2006.

Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva n. 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva n. 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2004, n. 176 e il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004 «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» che attribuisce all'art. 4, comma *b)*, la competenza per «l'accreditamento dei laboratori di prova, degli organismi notificati ai sensi della direttiva n. 99/05 e del riconoscimento degli organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica» alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società Reggioemilia Innovazione soc. cons. a r.l., in data 20 novembre 2001, dalla società Teseo S.p.A. in data 11 giugno 2004, dalla società Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l. in data 22 novembre 2004, dalla società Tuv Italia S.r.l. - Divisione Ps Tec in data 21 gennaio 2005, dalla società Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali S.r.l. (I.C.E.P.I.) in data 20 settembre 2005, dalla società European Quality Institute S.r.l. (E.Q.I.) in data 1° marzo 2005, dalla società Telecom Italia S.p.A. in data 24 maggio 2004;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnico-consultiva, riunitasi il giorno 19 gennaio 2006;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

1. L'organismo Reggioemilia Innovazione soc. cons. a r.l. con sede legale in via Caduti delle Reggiane n. 23 - 42100 Reggio Emilia, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni.

2. L'organismo Teseo S.p.A. con sede legale in via Meucci 1/A - 10040 Druento (Torino), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

3. L'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l. con sede legale in via Campagna 92 - 22020 Faloppio, fraz. Gaggino (Como), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e apparecchiature radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

4. L'organismo Tuv Italia S.r.l. - Divisione Ps Tec, con sede legale in via Montalenghe 12 - 10010 Scarmagno (Torino), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente m materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) apparecchiature di telecomunicazioni;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti (ad esclusione della EN 55015).

5. L'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., (Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali) con sede legale in via Paolo Belizzi 29/31/33 - 29100 Piacenza, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

6. L'organismo E.Q.I. S.r.l. (European Quality Institute), con sede legale in via G. di Vittorio 3/A - 60044 Fabriano (Ancona), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

7. L'organismo Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni.

Roma, 13 febbraio 2006

Il direttore generale
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Ministero delle comunicazioni
TROISI

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
GOTI

06A02274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo On Line».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione «F24 cumulativo On Line» riportate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

L'art. 27, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti prevede che il versamento in formato elettronico deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 possono aderire alla Convenzione «F24 Cumulativo On Line», un servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate già da tempo, e possono effettuare pagamenti on line utilizzando l'apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire lo svolgimento del servizio utilizzando anche strumenti informatici disponibili sul mercato è necessario che questi ultimi abbiano delle specifiche conformi agli standard necessari per colloquiare con l'Agenzia.

Ciò posto, tenuto anche conto della previsione contenuta nell'art. 2, comma 10-*bis* del decreto legge n. 203/2005 convertito nella legge n. 208/2005, che attribuisce ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 la facoltà di effettuare i versamenti unitari tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'art. 3 richiamato, si ritiene opportuno consentire i pagamenti in oggetto utilizzando anche pacchetti informatici di mercato.

A tal fine, con il presente provvedimento vengono stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello F24-ICI da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel ed aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo On Line».

Riferimenti normativi:

a) ordinamento delle Agenzie:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1);

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate;

c) disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni;

decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (Convenzione F24 Cumulativo On Line)

Roma, 16 febbraio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI F24 DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

1. AVVERTENZE GENERALI

Gli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel che compilano il modello F24 tramite il software predisposto dall'Agenzia delle Entrate ovvero con strumenti informatici diversi, dopo l'adesione all'apposita convenzione, possono trasmettere i dati dei versamenti ed effettuare il relativo pagamento all'Agenzia stessa per via telematica.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche **non consente il versamento.**

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.5 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico;
- record di tipo "M": è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24, nonché le informazioni necessarie ad effettuare il relativo addebito sul Conto Corrente **Bancario o Postale (a condizione che l'intermediario sia un soggetto convenzionato con l'Agenzia delle Entrate al servizio I 24)** del versante indicato;
- record di tipo "V": è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- da 1 a 99 sequenze dei due diversi tipi record per ciascun versamento:
  - 1 record di tipo "M" contenente i dati anagrafici ed identificativi del versamento;
  - almeno 1 record di tipo "V" per ciascun modello F24;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "M", "V" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi dei record di tipo "A", "M", "V", "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Gli importi devono essere espressi in centesimo di euro.

2.5 Il trattamento del Codice Fiscale

I Codici Fiscali di Persone Fisiche o Società riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).

2.6 Avvertenze particolari

I versamenti tramite intermediario possono essere trasmessi soltanto tramite il collegamento Entratel.

Di regola il versamento è effettuato con addebito sul conto corrente del contribuente e pertanto il codice fiscale del titolare del conto di addebito deve coincidere con il codice fiscale del contribuente.

Casi particolari:

- **Pagamento per conto di un contribuente persona fisica con addebito sul conto dell'erede o del tutore**

  Il versamento può essere effettuato da un soggetto diverso dal contribuente solo nei casi di tutore o erede del contribuente. In tali casi devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione **"dati di chi effettua il pagamento per altri"**, presenti sul tipo record "M". Il **codice fiscale contribuente** indica sempre il soggetto contribuente e può essere diverso dal **codice fiscale del titolare del conto** di addebito.

- **Soggetto firmatario che effettua il versamento (persone non fisiche)**

  Il versamento è sempre effettuato da un soggetto diverso dal contribuente in qualità di rappresentante legale con addebito sul conto corrente del contribuente diverso da persona fisica. Pertanto devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione **"dati di chi presenta il versamento per altri",** previsti sul tipo record "M ". Il **codice fiscale contribuente** deve coincidere con il **codice fiscale del titolare del conto** di addebito.

Scadenza del versamento

L'Agenzia delle Entrate effettua l'addebito del conto corrente indicato e determina la data del versamento:

a) alla data di scadenza, per i versamenti pervenuti entro tale data;

b) alla data di ricezione per i versamenti pervenuti successivamente.

Si precisa che, in caso di forniture contenenti un record M seguito da più record "V" attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record "V".

Tabelle di decodifica

Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al sito Internet dell' Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate.

mod. F24-ICI internet INTERMEDIARI (Pacchetti Esterni)

RECORD DI TIPO "A": Record di testa					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "A"
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi
3	Codice fornitura	16	5	AN	Vale "F24A0"
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Può assumere i seguenti valori: 04 - Persona fisica 14 - Persona non fisica
5	Codice fiscale del fornitore**	23	16	AN	Obbligatorio e formalmente corretto
Dati riservati al fornitore persona fisica (da impostare sempre e solo se tipo fornitore = "04")					
6	Cognome	39	24	AN	Se richiesto è obbligatorio
7	Nome	63	20	AN	Se richiesto è obbligatorio
8	Sesso	83	1	AN	Se richiesto può assumere i valori 'F' o 'M'
9	Data di nascita	84	8	NU	Se richiesto deve essere nel formato GGMMAAAA.
10	Comune o stato estero di nascita	92	40	AN	Se richiesto è obbligatorio
11	Sigla della provincia di nascita	132	2	AN	Se richiesto deve essere un sigla di provincia italiana o EE in caso di stato estero
12	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale	134	40	AN	Se richiesto è obbligatorio
13	Sigla della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	174	2	AN	Se richiesto deve essere la sigla di una provincia italiana
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	176	35	AN	Se richiesto è obbligatorio
15	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	211	5	NU	Se richiesto deve esser maggiore di zero
Dati riservati al fornitore persona non fisica (da impostare sempre e solo se tipo fornitore = "14")					
16	Denominazione	216	60	AN	Se richiesto è obbligatoria
17	Comune della sede legale	276	40	AN	Non obbligatorio
18	Sigla della provincia della sede legale	316	2	AN	Non obbligatorio, se indicato deve essere la sigla di una provincia italiana
19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale	318	35	AN	Non obbligatorio
20	C.a.p. della sede legale	353	5	NU	Non obbligatorio
21	Comune del domicilio fiscale	358	40	AN	Se richiesto è obbligatorio
22	Sigla della provincia del domicilio fiscale	398	2	AN	Se richiesto deve essere la sigla di una provincia italiana
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale	400	35	AN	Se richiesto è obbligatorio
24	C.a.p. del domicilio fiscale	435	5	NU	Se richiesto deve esser maggiore di zero
Altre informazioni modelli F24					
25	Flag origine	440	1	AN	Vale sempre 'E' (Flusso da Intermediari - pacchetti esterni)
26	Spazio riservato al Servizio Telematico	441	14	AN	Impostare a spazi
27	Telefono intermediario	455	12	AN	Non obbligatorio
28	E-mail intermediario	467	55	AN	Non obbligatorio
Dati dell'invio modelli F24					
29	Progressivo dell'invio telematico	522	3	NU	Vale sempre 1
30	Numero totale degli invii telematici	525	3	NU	Deve essere maggiore di zero e congruente al numero dei record M presenti nel Flusso
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	528	100	AN	
Spazio non utilizzato					
32	Spazio riservato al Servizio Telematico	628	1270	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
33	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
34	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "M": Dati anagrafici F24					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "M"
2	Codice fiscale contribuente**	2	16	AN	Obbligatorio e formalmente corretto
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Progressivo invio all'interno del flusso
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	impostare a spazi
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	impostare a spazi
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90)					
Spazio non utilizzato					
8	Filler	90	1	AN	impostare a spazi
Altri dati della delega					
9	Valuta delega	91	1	AN	Vale sempre 'E' (delega compilata in Euro)
10	Esercizio a cavallo	92	1	NU	Vale 1 per anno imposta non coincidente con anno solare
Dati di chi effettua il pagamento per altri - versante/firmatario (da impostare sempre e solo se Flag versante/firmatario è uguale a 1)					
11	Flag versante/firmatario	93	1	NU	Vale 1 se "Intestatario del Conto (c.44)" è diverso dal "Contribuente (c.2)", se "Tipo Titolare del Conto (c.43)" = "14" deve essere impostato ad 1
12	Codice fiscale versante/firmatario**	94	16	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio e deve essere formalmente corretto
13	Tipo versante/firmatario	110	1	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1, nel caso di contribuente Persona Fisica può assumere i seguenti valori: 1 (tutore) o 7 (erede). Mentre in caso di contribuente Persona NON Fisica deve assumere valore 1 (corrisponde al codice carica di rappresentante legale).
14	Cognome versante/firmatario	111	24	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
15	Nome versante/firmatario	135	20	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
16	Sesso versante/firmatario	155	1	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 può assumere i valori 'F' o 'M'
17	Data di nascita versante/firmatario	156	8	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere una data valida, nel formato GGMMAAAA.
18	Comune o stato estero di nascita versante/firmatario	164	40	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
19	Sigla della provincia di nascita versante/firmatario	204	2	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere un sigla di provincia italiana o EE in caso di stato estero
20	Comune di residenza anagrafica del versante/firmatario	206	40	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
21	Sigla della provincia di residenza anagrafica del versante/firmatario	246	2	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere la sigla di una provincia italiana
22	C.a.p. della residenza anagrafica del versante/firmatario	248	5	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
23	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica del versante/firmatario	253	35	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
Residenza anagrafica del contribuente (obbligatoria)					
24	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	288	40	AN	Obbligatorio
25	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	328	2	AN	Deve essere la sigla di una provincia italiana
26	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	330	5	NU	Obbligatorio
27	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	335	35	AN	Obbligatorio
28	Telefono - Prefisso e numero	370	12	AN	
29	Data di variazione della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	382	8	NU	Da indicare solo nel caso di compilazione derivante da UNICO, nel formato GGMMAAAA
30	Comune di residenza varato da meno di 60 giorni	390	1	NU	Solo per compilazione da UNICO, vale 1 se il contribuente ha variato il comune di residenza da meno di 60 giorni

mod. F24-ICI internet INTERMEDIARI (Pacchetti Esterni)

RECORD DI TIPO "M": Dati anagrafici F24					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
31	Domicilio fiscale diverso da residenza anagrafica	391	1	NU	Da indicare solo nel caso di compilazione derivante da UNICO, vale 1 se il domicilio fiscale è diverso dalla residenza
32	Comune di residenza anagrafica al 31-12-AA	392	40	AN	Da indicare solo nel caso di compilazione derivante da UNICO
33	Sigla della provincia di residenza anagrafica al 31-12-AA	432	2	AN	Da indicare solo nel caso di compilazione derivante da UNICO
34	Codice Catastale del comune di residenza al 31-12-AAA	434	4	AN	Da indicare solo nel caso di compilazione derivante da UNICO
Dati anagrafici del contribuente persona fisica					
35	Cognome	438	24	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
36	Nome	462	20	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
37	Data di nascita	482	8	NU	Se contribuente è una persona fisica deve essere una data valida. nel formato GGMMAAAA.
38	Sesso	490	1	AN	Se contribuente è una persona fisica può assumere i valori 'F' o 'M'
39	Comune o stato estero di nascita	491	25	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
40	Provincia di nascita	516	2	AN	Se contribuente è una persona fisica deve essere un sigla di provincia italiana o EE in caso di stato estero
Dati anagrafici del contribuente persona non fisica					
41	Denominazione	518	55	AN	Se contribuente è una persona non fisica è obbligatoria
Spazio non utilizzato					
42	Filler	573	1195	AN	impostare a spazi
INFORMAZIONI CONTO DI ADDEBITO (Solo se saldo diverso da zero)					
43	Tipo titolare del conto	1768	2	AN	Puo assumere i seguenti valori: 04 - Persona fisica 14 - Persona non fisica
44	Codice fiscale del titolare del conto	1770	16	AN	Obbligatorio, formalmente corretto, con potere di firma sul conto di seguito indicato e coerente con il versante della delega
45	ABI	1786	5	NU	Obbligatorio
46	CAB	1791	5	NU	Obbligatorio
47	CONTO	1796	12	AN	Obbligatorio
48	CIN	1808	1	AN	Coerente con le specifiche BBAN
49	Filler	1809	60	AN	impostare a spazi
Dati di riepilogo della delega					
50	Valuta	1869	4	AN	Vale sempre 'EURO'
51	Saldo totale a debito	1873	15	AN	Saldo totale con i separatori di migliaia e due decimali. NB.: Nel caso di saldo a zero indicare 0,00.
52	Data di versamento	1888	10	AN	Obbligatoria e valida nel formato GG-MM-AAAA
Ultimi tre caratteri di controllo					
53	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
54	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

mod. F24-ICI internet INTERMEDIARI (Pacchetti Esterni)

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "V"
2	Codice fiscale contribuente**	2	16	AN	Obbligatorio, formalmente corretto e congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Progressivo invio all'interno del flusso, congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	impostare a spazi
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	impostare a spazi
Identificazione modello					
8	Flag tipo modello	90	1	AN	Vale sempre '3' (modello con sezione ICI)
Sezione Erario					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
9	Codice tributo 1°	91	4	AN	Vedi tabella tributi
10	Rateazione/regione /prov	95	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
11	Anno riferimento	99	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
12	Codice ufficio finanziario*	103	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
13	Codice atto*	106	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
14	Importo a debito	117	15	NU	in alternativa al credito
15	Importo a credito	132	15	NU	in alternativa al debito
16	Codice tributo 2°	147	4	AN	Vedi tabella tributi
17	Rateazione/regione /prov	151	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
18	Anno riferimento	155	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
19	Codice ufficio finanziario*	159	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
20	Codice atto*	162	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
21	Importo a debito	173	15	NU	in alternativa al credito
22	Importo a credito	188	15	NU	in alternativa al debito
23	Codice tributo 3°	203	4	AN	Vedi tabella tributi
24	Rateazione/regione /prov	207	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
25	Anno riferimento	211	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
26	Codice ufficio finanziario*	215	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
27	Codice atto*	218	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
28	Importo a debito	229	15	NU	in alternativa al credito
29	Importo a credito	244	15	NU	in alternativa al debito
30	Codice tributo 4°	259	4	AN	Vedi tabella tributi
31	Rateazione/regione /prov	263	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
32	Anno riferimento	267	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
33	Codice ufficio finanziario*	271	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
34	Codice atto*	274	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
35	Importo a debito	285	15	NU	in alternativa al credito
36	Importo a credito	300	15	NU	in alternativa al debito
37	Codice tributo 5°	315	4	AN	Vedi tabella tributi
38	Rateazione/regione /prov	319	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
39	Anno riferimento	323	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
40	Codice ufficio finanziario*	327	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
41	Codice atto*	330	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
42	Importo a debito	341	15	NU	in alternativa al credito
43	Importo a credito	356	15	NU	in alternativa al debito
44	Codice tributo 6°	371	4	AN	Vedi tabella tributi

mod. F24-ICI internet INTERMEDIARI (Pacchetti Esterni)

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
45	Rateazione/regione /prov	375	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; in caso di indicazione di regione o provincia impostare il dato nei primi due byte
46	Anno riferimento	379	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
47	Codice ufficio finanziario*	383	3	AN	Se richiesto, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K
48	Codice atto*	386	11	NU	Se richiesto, corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'Amministrazione Finanziaria.
49	Importo a debito	397	15	NU	in alternativa al credito
50	Importo a credito	412	15	NU	in alternativa al debito
51	Totale a debito	427	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
52	Totale a credito	442	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
53	Segno saldo	457	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
54	Saldo debito - credito	458	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Inps					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
55	Codice sede 1°	473	4	NU	Vedi tabella sedi Inps
56	Causale contributo	477	4	AN	Vedi tabella causali Inps
57	Matricola INPS**	481	17	AN	Nel formato previsto per la causale contributo indicata
58	Periodo di riferimento da	498	6	NU	Formato MMAAAA
59	Periodo di riferimento a	504	6	NU	Formato MMAAAA
60	Importo a debito	510	15	NU	in alternativa al credito
61	Importo a credito	525	15	NU	in alternativa al debito
62	Codice sede 2°	540	4	NU	Vedi tabella sedi INPS
63	Causale contributo	544	4	AN	Vedi tabella causali INPS
64	Matricola INPS**	548	17	AN	Nel formato previsto per la causale contributo indicata
65	Periodo di riferimento da	565	6	NU	Formato MMAAAA
66	Periodo di riferimento a	571	6	NU	Formato MMAAAA
67	Importo a debito	577	15	NU	in alternativa al credito
68	Importo a credito	592	15	NU	in alternativa al debito
69	Codice sede 3°	607	4	NU	Vedi tabella sedi INPS
70	Causale contributo	611	4	AN	Vedi tabella causali INPS
71	Matricola INPS**	615	17	AN	Nel formato previsto per la causale contributo indicata
72	Periodo di riferimento da	632	6	NU	Formato MMAAAA
73	Periodo di riferimento a	638	6	NU	Formato MMAAAA
74	Importo a debito	644	15	NU	in alternativa al credito
75	Importo a credito	659	15	NU	in alternativa al debito
76	Codice sede 4°	674	4	NU	Vedi tabella sedi INPS
77	Causale contributo	678	4	AN	Vedi tabella causali INPS
78	Matricola INPS**	682	17	AN	Nel formato previsto per la causale contributo indicata
79	Periodo di riferimento da	699	6	NU	Formato MMAAAA
80	Periodo di riferimento a	705	6	NU	Formato MMAAAA
81	Importo a debito	711	15	NU	in alternativa al credito
82	Importo a credito	726	15	NU	in alternativa al debito
83	Totale a debito	741	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
84	Totale a credito	756	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
85	Segno saldo	771	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
86	Saldo debito - credito	772	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Regioni					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
87	Codice regione 1°	787	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
88	Codice tributo	789	4	AN	Vedi tabella tributi
89	Rateazione	793	4	AN	Nel formato previsto per il tributo indicato
90	Anno riferimento	797	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
91	Importo a debito	801	15	NU	in alternativa al credito
92	Importo a credito	816	15	NU	in alternativa al debito
93	Codice regione 2°	831	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
94	Codice tributo	833	4	AN	Vedi tabella tributi

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
95	Rateazione	837	4	AN	Nel formato previsto per il tributo indicato
96	Anno riferimento	841	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
97	Importo a debito	845	15	NU	in alternativa al credito
98	Importo a credito	860	15	NU	in alternativa al debito
99	Codice regione 3°	875	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
100	Codice tributo	877	4	AN	Vedi tabella tributi
101	Rateazione	881	4	AN	Nel formato previsto per il tributo indicato
102	Anno riferimento	885	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
103	Importo a debito	889	15	NU	in alternativa al credito
104	Importo a credito	904	15	NU	in alternativa al debito
105	Codice regione 4°	919	2	NU	Vedi tabella codici regione e Province autonome
106	Codice tributo	921	4	AN	Vedi tabella tributi
107	Rateazione	925	4	AN	Nel formato previsto per il tributo indicato
108	Anno riferimento	929	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
109	Importo a debito	933	15	NU	in alternativa al credito
110	Importo a credito	948	15	NU	in alternativa al debito
111	Totale a debito	963	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
112	Totale a credito	978	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
113	Segno saldo	993	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
114	Saldo debito - credito	994	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
	Sezione ICI ed Altri Tributi Locali				
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
115	Codice ente/prov/Comune 1°	1009	4	AN	Vedi tabella codici enti, provincie per Cam.Com. oppure comuni in caso di ICI
116	Flag Ravvedimento Operoso	1013	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
117	Flag Immobili Variati	1014	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
118	Flag Acconto	1015	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
119	Flag Saldo	1016	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
120	Numero Immobili	1017	3	NU	(solo per tributi ICI)
121	Detrazione abitazione principale ***	1020	15	NU	congruente al tributo ICI
122	Codice tributo	1035	4	AN	Vedi tabella tributi
123	Rateazione	1039	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
124	Anno riferimento	1043	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
125	Importo a debito	1047	15	NU	in alternativa al credito
126	Importo a credito	1062	15	NU	in alternativa al debito
127	Codice ente/prov/Comune 2°	1077	4	AN	Vedi tabella codici enti, provincie per Cam.Com. oppure comuni in caso di tributi ICI
128	Flag Ravvedimento Operoso	1081	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
129	Flag Immobili Variati	1082	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
130	Flag Acconto	1083	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
131	Flag Saldo	1084	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
132	Numero Immobili	1085	3	NU	(solo per tributi ICI)
133	Detrazione abitazione principale ***	1088	15	NU	congruente al tributo ICI
134	Codice tributo	1103	4	AN	Vedi tabella tributi
135	Rateazione	1107	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
136	Anno riferimento	1111	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
137	Importo a debito	1115	15	NU	in alternativa al credito
138	Importo a credito	1130	15	NU	in alternativa al debito
139	Codice ente/prov/Comune 3°	1145	4	AN	Vedi tabella codici enti, provincie per Cam.Com. oppure comuni in caso di tributi ICI
140	Flag Ravvedimento Operoso	1149	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
141	Flag Immobili Variati	1150	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
142	Flag Acconto	1151	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
143	Flag Saldo	1152	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
144	Numero Immobili	1153	3	NU	(solo per tributi ICI)
145	Detrazione abitazione principale ***	1156	15	NU	congruente al tributo ICI
146	Codice tributo	1171	4	AN	Vedi tabella tributi

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
147	Rateazione	1175	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
148	Anno riferimento	1179	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
149	Importo a debito	1183	15	NU	in alternativa al credito
150	Importo a credito	1198	15	NU	in alternativa al debito
151	Codice ente/prov/Comune 4°	1213	4	AN	Vedi tabella codici enti, provincie per Cam.Com. oppure comuni in caso di tributi ICI
152	Flag Ravvedimento Operoso	1217	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
153	Flag Immobili Variati	1218	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
154	Flag Acconto	1219	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
155	Flag Saldo	1220	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
156	Numero Immobili	1221	3	NU	(solo per tributi ICI)
157	Detrazione abitazione principale ***	1224	15	NU	congruente al tributo ICI
158	Codice tributo	1239	4	AN	Vedi tabella tributi
159	Rateazione	1243	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
160	Anno riferimento	1247	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
161	Importo a debito	1251	15	NU	in alternativa al credito
162	Importo a credito	1266	15	NU	in alternativa al debito
163	Totale a debito	1281	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
164	Totale a credito	1296	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
165	Segno saldo	1311	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
166	Saldo debito - credito	1312	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Inail					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
167	Codice sede 1°	1327	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
168	Numero Posizione Assicurativa	1332	8	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatoria
169	Codice controllo P.A.**	1340	2	NU	Congruente con il Numero Posizione Assicurativa
170	Numero di riferimento	1342	6	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatorio
171	Causale	1348	1	AN	
172	Importo a debito	1349	15	NU	in alternativa al credito
173	Importo a credito	1364	15	NU	in alternativa al debito
174	Codice sede 2°	1379	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
175	Numero Posizione Assicurativa	1384	8	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatoria
176	Codice controllo P.A.**	1392	2	NU	Congruente con il Numero Posizione Assicurativa
177	Numero di riferimento	1394	6	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatorio
178	Causale	1400	1	AN	
179	Importo a debito	1401	15	NU	in alternativa al credito
180	Importo a credito	1416	15	NU	in alternativa al debito
181	Codice sede 3°	1431	5	NU	Vedi tabella codici sede Inail
182	Numero Posizione Assicurativa	1436	8	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatoria
183	Codice controllo P.A.**	1444	2	NU	Congruente con il Numero Posizione Assicurativa
184	Numero di riferimento	1446	6	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatorio
185	Causale	1452	1	AN	
186	Importo a debito	1453	15	NU	in alternativa al credito
187	Importo a credito	1468	15	NU	in alternativa al debito
188	Totale a debito	1483	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
189	Totale a credito	1498	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
190	Segno saldo	1513	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
191	Saldo debito - credito	1514	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
192	Codice ente	1529	4	NU	Vedi tabella Codici altri Enti Previdenziali ed Assicurativi: vale '0001' per ENPALS vale '0002' per INPDAI
193	Codice sede 1°	1533	5	AN	Per codice ente ='0001' vedi tabella codici sedi Enpals Per codice ente ='0002' non è valorizzato

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI)					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
194	Causale contributo	1538	4	AN	Vedi tabella causali contributo Enpals o Inpdai
195	Codice posizione assicurativa**	1542	9	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatorio, e per Codice Ente uguale a '0002' (Inpdai) deve essere formalmente corretto
196	Periodo di riferimento da	1551	6	NU	Se richiesto, congruentemente alla Causale contributo, deve essere indicato nel formato MMAAAA
197	Periodo di riferimento a	1557	6	NU	Se richiesto, congruentemente alla Causale contributo, deve essere indicato nel formato MMAAAA
198	Importo a debito	1563	15	NU	in alternativa al credito
199	Importo a credito	1578	15	NU	in alternativa al debito
200	Codice sede 2°	1593	5	AN	Per codice ente ='0001' vedi tabella codici sedi Enpals Per codice ente ='0002' non è valorizzato
201	Causale contributo	1598	4	AN	Vedi tabella causali contributo Enpals o Inpdai
202	Codice posizione assicurativa**	1602	9	NU	Se la riga è utilizzata è obbligatorio, e per Codice Ente uguale a '0002' (Inpdai) deve essere formalmente corretto
203	Periodo di riferimento da	1611	6	NU	Se richiesto, congruentemente alla Causale contributo, deve essere indicato nel formato MMAAAA
204	Periodo di riferimento a	1617	6	NU	Se richiesto, congruentemente alla Causale contributo, deve essere indicato nel formato MMAAAA
205	Importo a debito	1623	15	NU	in alternativa al credito
206	Importo a credito	1638	15	NU	in alternativa al debito
207	Totale a debito	1653	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
208	Totale a credito	1668	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
209	Segno saldo	1683	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
210	Saldo debito - credito	1684	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
211	Filler	1699	94	AN	impostare a spazi
Saldo Finale					
212	Saldo finale modello F24	1793	15	NU	sempre MAGGIORE o UGUALE A ZERO, congruente con gli importi sopra indicati
Estremi del versamento					
213	Data di versamento	1808	8	NU	Obbligatorio nel formato GGMMAAAA e congruente con quanto indicato sul record M
Spazio non utilizzato					
214	Filler	1816	82	AN	impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
215	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
216	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "Z": Record di coda					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "Z".
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi
3	Numero record di tipo 'V'	16	9	NU	Numero dei record di tipo V registrati nel file
4	Numero record di tipo 'M'	25	9	NU	Numero dei record di tipo M registrati nel file
Spazio non utilizzato					
4	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
5	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

NOTE	
*	Nella sezione ERARIO è possibile indicare una sola coppia di Codice Ufficio / Codice Atto, pertanto nel caso di tributi con coppie distinte di Codice Ufficio / Codice Atto, sarà necessario inviare due record V distinti.
**	Relativamente ai formalismi dei seguenti dati: Codice Fiscale , Matricola INPS , Codice di Controllo della Posizione Assicurativa dell'INAIL , Codice Posizione Assicurativa dell'ENPDAI; occorre far riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
***	Nella sezione ICI e Altri Tributi Locali la detrazione abitazione principale può comparire una sola volta in corrispondenza del relativo tributo.

06A02190

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 1° febbraio 2006, alle ore 11,30 per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. della Spezia ha comunicato - con nota n. 99/PT del 1° febbraio 2006, la chiusura al pubblico il giorno 1° febbraio 2006, alle ore 11,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 309/2006 del 1° febbraio 2006 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A02306

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona - Pubblico registro automobilistico - nel giorno 17 febbraio 2006, dalle ore 11 alle ore 13, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona ha comunicato - con nota n. 180/06 del 10 febbraio 2006, la chiusura al pubblico il giorno 17 febbraio 2006, dalle ore 11 alle ore 13 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 383/2006 dell'11 febbraio 2006 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A02307

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, per il centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l., in Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitigli alle disposizioni vigenti,

Dispone

la revoca dell'autorizzazione, di cui al decreto direttoriale n. 15913 del 18 aprile 2002, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, per il centro assistenza fiscale Confcommercio Toscana S.r.l. - codice fiscale 05112920482 - sede legale Firenze, via Roma, 4 - Albo CAF imprese n. 139.

Consegue la cancellazione dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto n. 164 del 31 maggio 1999.

Motivazione:

l'ufficio audit esterno della Direzione regionale della Toscana, a seguito di un controllo eseguito nel corso dell'anno 2004 sul CAF Imprese Confcommercio

Toscana S.r.l., ha rilevato la violazione dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 164/1999 per l'inesistenza di valida polizza assicurativa a garanzia degli utenti.

Il p.v. è stato notificato in data 17 dicembre 2004 a mani del responsabile del C.A.F. ed in copia, il 23 dicembre 2004, a mezzo raccomandata, al legale rappresentante della società.

Il contratto di assicurazione inizialmente stipulato con polizza n. 34/60/547.880 con Assitalia si è risolto di diritto per mancanza di rinnovo alla scadenza contrattuale del 2 maggio 2004.

Il CAF, come rilevato dal p.v. elevato, non risulta aver svolto alcuna attività fin dalla sua costituzione per l'insorgenza di difficoltà operative connesse alle procedure meccanografiche.

Scaduto il termine di 90 giorni assegnato per la regolarizzazione della garanzia, in assenza di comunicazioni al riguardo, la Direzione regionale della Toscana, con nota prot. 15250/2005 del 27 maggio 2005, ha formalmente ordinato al C.A.F. imprese Confcommercio Toscana S.r.l. di sanare entro 30 giorni dalla notifica - eseguita in data 1° giugno 2005 - l'irregolarità riscontrata. Contestualmente il suddetto C.A.F. è stato diffidato dallo svolgere attività di assistenza fiscale se non dopo l'avvenuta regolarizzazione.

Scaduti i 30 giorni assegnati senza che la parte abbia provveduto, il C.A.F. Imprese confcommercio Toscana S.r.l. è dichiarato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del disposto dell'art. 7, comma 4, del decreto Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

art. 32 - soggetti abilitati alla costituzione dei CAF;

art. 33 - requisiti soggettivi;

art. 40 - disposizioni di attuazione.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999:

art. 6 - garanzie;

art. 9 - Albi C.A.F.;

art. 10 - vigilanza.

Firenze, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: MICELI

06A02242

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza, in data 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. 554 del 26 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11,00 in data 26 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 52) dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 10,30 alle ore 11, in data 26 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A02304

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza, in data 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 554 del 26 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11 in data 25 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 52) dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 10,30 alle ore 11 in data 25 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbllca italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A02305

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 486 del 26 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 11 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 11 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 162 in data 6 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02271

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1477 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Breno, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Breno, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 217 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Breno, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02270

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1477 del 1° febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 218 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi di pubblicità Immobiliare della Sezione staccata di Salò, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02269

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta dalle ore 10 del 25 gennaio 2006 alle ore 10,30 del giorno 26 gennaio 2006.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificata un'interruzione nella linea ADSL Telecom della quale si serve il suddetto Ufficio, i servizi all'utenza in rete non si sono svolti con regolarità.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio

Palermo, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A02268

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, in data 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note prot. 639 del 23 gennaio 2006 e n. 912 del 30 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11,30 in data 25 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 55) dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dalle ore 10,30 alle ore 11,30 in data 25 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A02298

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, in data 26 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note prot. 639 del 23 gennaio 2006 e n. 912 del 30 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 9,45 alle ore 10,45 in data 26 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 55) dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dalle ore 9,45 alle ore 10,45 in data 26 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A02299

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia

dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1º febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 221 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02241

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1º febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Voghera, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 222 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02240

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano il giorno 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1º febbraio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,00;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,00, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 211 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Vigevano, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02236

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - Sezione staccata di Voghera il giorno 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1º febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Voghera, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - sezione staccata di Voghera, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 212 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia - sezione staccata di Voghera, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02237

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 399 del 20 gennaio 2006 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 relativamente ai servizi DOCFA, PREGEO, Servizi di consultazione di catasto e pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 3416 in data 21 febbraio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02239

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco il giorno 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 399 del 20 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 25 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 relativamente ai servizi DOCFA, PREGEO, Servizi di consultazione di catasto e pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 3414 in data 21 febbraio 2006;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, nel giorno 25 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A02238

DECRETO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto I'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 20 gennaio 2006, prot. 3175, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle circ.ni RM1, RM2 e della Sala visure catasto per il giorno 20 gennaio 2006 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1016 del 2 febbraio 2006 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 20 gennaio 2006, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso circ.ni RM1, RM2 e Sala visure catasto;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02272

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il

29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 25 gennaio 2006, prot. 650, con la quale è stata comunicato il malfunzionamento del sistema nel giorno 24 gennaio e verificato il fermo delle attività catastali degli sportelli al pubblico nell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 901 del 2 febbraio 2006 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 24 gennaio 2006, fermo attività per malfunzionamento del sistema;

Regione Lazio:

Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02273

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 26 gennaio 2006, prot. 1122, con la quale è stata comunicata una assemblea che ha interessato rispettivamente il personale del Servizio di pubblicità immobiliare e i Servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa una assemblea sindacale per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1007 del 2 febbraio 2006 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 2 febbraio 2006, irregolare funzionamento per assemblea sindacale;

Regione Lazio:

Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

Il direttore regionale: MOLINARI

06A02275

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2006.

Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione proroga esercizio provvisorio. (Deliberazione n. 94/06/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 22 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Vista la propria delibera n. 17/98, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Visto in particolare, l'art. 7 del regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e l'art. 8 relativo alla gestione provvisoria del bilancio;

Vista la delibera n. 427/04/CONS del 14 dicembre 2004 recante «Approvazione del bilancio di previsione 2005»;

Vista la delibera n. 459/04/CONS del 23 novembre 2005 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio 2006 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Approvazione esercizio provvisorio» per i mesi di gennaio e febbraio;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che la delibera con la quale l'Autorità fissa le misure e le modalità del contributo degli operatori è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, la delibera diviene esecutiva;

Visto il comma 66 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266 che fissa, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni nella misura dell'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che allo stato il nuovo sistema di contribuzione previsto dai commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 non è ancora operativo e che, pertanto, si rende opportuno disporre una proroga del regime di gestione provvisoria del bilancio per un ulteriore breve periodo;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione della proroga della gestione provvisoria del bilancio 2006

È approvata la proroga della gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 dal 1° al 15 marzo 2006, sulla base del bilancio di previsione 2005 approvato con delibera n. 427/04/CONS, salvo approvazione anticipata del bilancio.

Per tale periodo è consentito l'impegno di spesa mensile in misura non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese obbligatorie o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

È dato mandato ai competenti uffici del servizio amministrazione e personale di adottare gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 22 febbraio 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: INNOCENZI BOTTI

Il commissario relatore: LAURIA

06A02235

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 22 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Pauli Arbarei e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari e, in particolare, l'art. 2, comma 1;

Rilevato che il consiglio comunale di Pauli Arbarei (Provincia del Medio Campidano) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che, nel suddetto comune, a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati e contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 7/11 del 21 febbraio 2006, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Pauli Arbarei e la nomina del dott. Filippo Spallina quale commissario straordinario, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pauli Arbarei è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Spallina è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dal comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica saranno pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 22 febbraio 2006

Il presidente: SORU

ALLEGATO

Al presidente della Regione

RELAZIONE

Scioglimento del consiglio comunale di Pauli Arbarei e nomina del commissario straordinario.

Nel consiglio comunale di Pauli Arbarei (Provincia del Medio Campidano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio

2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del consiglio comunale di Pauli Arbarei e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Filippo Spallina, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Pertanto si sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Pauli Arbarei e la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Spallina.

L'assessore: SANNA

06A02266

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Supplemento ordinario n. 5 dell'8 gennaio 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e successive modifiche apportate con il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, concernente la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Acquisiti i pareri di tutte le facoltà dell'Ateneo ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *p)* dello statuto;

Acquisito il parere favorevole delle organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, espresso nella riunione del 2 marzo 2005, a norma dell'art. 11, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Acquisita la relazione tecnica positiva del nucleo di valutazione d'Ateneo, prescritta dall'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *p)* dello statuto;

Vista la delibera con la quale il senato accademico nella seduta del 13 dicembre 2005 ha approvato, a norma dell'art. 13, comma 3, lettera *p)* dello statuto, la proposta d'istituzione della facoltà di architettura;

Acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento espresso nella riunione del 31 gennaio 2006, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'ordinamento didattico d'Ateneo per l'anno accademico 2005/2006;

Considerati i corsi di laurea in edilizia (classe 4, triennale) e in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (classe 41, triennale) e il corso di laurea specialistica in architettura delle costruzioni (classe 4/s, quinquennale) inseriti nella banca dati dell'offerta formativa del MIUR e attivati presso la facoltà di ingegneria per l'anno accademico 2005/2006;

Visto il manifesto degli studi per l'anno accademico 2005/2006, nella parte relativa ai corsi di laurea suindicati e, in particolare, laddove prevede che «i corsi di studio che venissero trasferiti ad una nuova facoltà, nel rispetto dell'ordinamento, sono soppressi nella facoltà originaria. In tal caso, sono validi i corsi e mantenuti i risultati acquisiti in crediti dagli studenti, che conserveranno la matricola nel passaggio all'eventuale nuova facoltà»;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, presso l'Università degli studi di Cagliari, la facoltà di architettura.

Art. 2.

L'elenco delle facoltà, di cui alla tabella *A* dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo, è conseguentemente integrato con l'inserimento della suddetta facoltà.

Art. 3.

Alla facoltà di architettura afferiranno i corsi di laurea in edilizia (classe 4, triennale) e in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (classe 41, triennale) e il corso di laurea specialistica in architettura delle costruzioni (classe 4/s, quinquennale) che, con successivo decreto rettorale, saranno soppressi nella facoltà di ingegneria e trasferiti nella istituenda facoltà a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.

Art. 4.

Gli studenti iscritti al primo anno per l'anno accademico 2005/2006 ai suddetti corsi di laurea presso la facoltà di ingegneria, confluiranno, come previsto nel Manifesto degli studi citato in premessa, nella facoltà di architettura a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, con la conservazione del corso d'iscrizione, della matricola e dei risultati acquisiti in crediti.

Art. 5.

Con successivi decreti rettorali si provvederà a definire l'assetto e l'organico del personale docente, tecnico e amministrativo della nuova facoltà di architettura e della facoltà di ingegneria. Verranno inoltre definiti gli spazi didattici e di ricerca e le risorse di entrambe le facoltà, nonché le modalità di costituzione degli organismi di governo.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso al MIUR per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° febbraio 2006

Il rettore: MISTRETTA

06A02176

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 inerente l'autonomia delle Università;

Visto lo statuto di autonomia della seconda università degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e successivamente modificato ed integrato con i decreti rettorali n. 3090 del 18 settembre 1998, n. 3496 del 28 ottobre 1998 e n. 2185 del 4 maggio 2001;

Visto altresì il decreto rettorale 3063 del 4 luglio 2001 con il quale si è provveduto alla riformulazione e alla ripubblicazione del testo aggiornato dello statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003 con il quale il testo dello Statuto risultante dal sopracitato decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 è stato ulteriormente modificato ed integrato;

Vista la delibera n. 96 del 20 dicembre 2005 con la quale il Senato accademico - previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 133 del 27 ottobre 2005 ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto di ateneo relativamente agli artt. 15, 50, 51, da 52 a 68 e 80-*bis* del decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la rettorale prot. n. 538 del 5 gennaio 2006, con la quale le modifiche di cui trattasi sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - per il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 112 del 3 febbraio 2006, assunta al protocollo generale di Ateneo al n. 4879 del 14 febbraio 2006, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche proposte da questo Ateneo;

Ritenuto pertanto di aver completato l'iter previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;

Visto in particolare l'art. 10 del vigente Statuto inerente la procedura da seguire per le modifiche statutarie;

Decreta:

Allo statuto della seconda università degli studi di Napoli emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni.

Art. 1) L'art. 15 è così sostituito:

Art. 15.
Il Senato accademico

1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento;

e) un rappresentante di ciascuna delle unità organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unità stessa;

f) due rappresentanti dei ricercatori;

g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

i) il direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo.

Art. 2) Il comma 3 dell'art. 50 *(collegio dei revisori dei conti)* è così sostituito:

3. Il collegio è composto da cinque componenti scelti tra:

a) magistrati della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, o avvocati dello Stato;

b) dirigenti o funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;

e) esperti in materia di gestione pubblica;

f) docenti universitari.

Nel caso in cui vengano scelti componenti della categoria *a)*, uno di essi ne assume la presidenza.

Art. 3) L'art. 51 è così sostituito:

Art. 51.
Azienda ospedaliero universitaria integrata con il S.S.R.

1. L'azienda ospedaliero universitaria della seconda università degli studi di Napoli - istituita con decreto rettorale n. 2870 del 20 luglio 2004 a seguito di stipula del protocollo di intesa con la regione Campania ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999 - ha autonoma personalità giuridica.

2. I rapporti tra l'azienda ospedaliero universitaria e l'Università sono regolati da apposita convenzione sottoscritta dal Rettore - previa delibera degli organi collegiali dell'università, sentito il Consiglio della facoltà di medicina e dal Direttore generale.

3. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 517/1999, dal protocollo di intesa con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio 2004 nonché dal decreto rettorale istitutivo dell'Azienda ospedaliero universitaria:

il rettore provvede alla nomina del collegio sindacale, dell'organo di indirizzo e del Direttore generale nonché alla sostituzione dei componenti in caso di inadempimento, difficoltà di funzionamento o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

l'azienda utilizza - nel rispetto dello stato giuridico del personale universitario - il personale docente, ricercatore e non docente in godimento di indennità assistenziale assegnato ai servizi assistenziali nei termini di quanto previsto dal protocollo d'intesa; in particolare il personale non docente continuerà ad essere utilizzato fino all'emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517/1999.

il direttore generale assume le funzioni di datore di lavoro limitatamente agli aspetti giuridici ed economici inerenti l'organizzazione dell'attività assistenziale, il funzionamento delle strutture assistenziali e delle attrezzature assegnate all'azienda, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto sanità anche nei confronti del personale universitario utilizzato presso l'azienda nonché ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni del decreto legislativo n. 517/1999, del protocollo d'intesa con la regione Campania sottoscritto in data 20 luglio 2004 nonché il decreto rettorale 2870 del 20 luglio 2004, istitutivo dell'A.O.U.

Art. 4) Gli articoli dal 52 al 68 relativi all'azienda universitaria policlinico sono abrogati.

Art. 5) L'art. 80-*bis* è così sostituito:

Art. 80-*bis*
Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali

1. Le disposizioni di cui al presente statuto che risultino in contrasto con le disposizioni legislative successive che operino espresso riferimento alle università statali o che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore o modificate con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto, le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Caserta, 20 febbraio 2006

Il rettore: GRELLA

06A02177

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006.

Intesa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sul Piano di vigilanza, per l'anno 2005, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. (Repertorio n. 2439).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che all'art. 13 prevede che annualmente, d'intesa con questa conferenza, sia definito il piano di vigilanza sugli integratori alimentari, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la commissione di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo;

Vista la nota del 23 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Piano di vigilanza che prevede, per l'anno 2005, lo svolgimento dell'attività di controllo, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari;

Vista la nota in data 20 gennaio 2006, con la quale le regioni hanno comunicato il loro assenso tecnico e hanno chiesto l'attivazione di un gruppo congiunto stato e regioni per discutere il piano di vigilanza per l'anno 2006, in considerazione della importante valenza della problematica per la salute;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul piano di vigilanza, nei termini di cui all'allegato *sub A*;

Sancisce intesa

tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini di cui all'allegato *sub A*, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

ALLEGATO *A*

Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 13, decreto legislativo n. 169/2004).

Art. 1.

Piano di vigilanza

1. Si conviene di adottare per l'anno 2005 il piano di vigilanza sui prodotti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 169/2004.

Art. 2.

Finalità del piano di vigilanza sugli integratori alimentari

1. Il piano di vigilanza per l'anno 2005 prevede che l'attività di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari.

2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori alimentari con ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1.

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti apposite indicazioni per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali.

2. Le verifiche ispettive e i controlli di cui all'art. 2 devono essere svolti da strutture appositamente designate dalle regioni/province autonome.

3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2, vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti e per conoscenza all'Istituto superiore di sanità.

4. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, il numero minimo di strutture da verificare è di 4 per milione di abitanti e comunque non meno di 4 per regione/provincia autonoma.

5. Vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette visionate all'interno di ogni struttura nonché quello dei prodotti contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui all'allegato I.

Art. 4.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. I dati riepilogativi dell'attività di verifica vanno registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all'allegato 2.

2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al centro nazionale per la qualità degli alimenti e i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanità i dati riepilogativi dell'attività di verifica e controllo di cui all'art. 2, entro il 31 marzo 2006.

3. I risultati complessivi sono elaborati dall'Istituto superiore di sanità e comunicati alla direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute a indagine completata, per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

ALLEGATO 1

Lista piante non ammesse negli integratori alimentari

Si riporta di seguito un primo elenco di piante e derivati, il cui impiego deliberato non è ammesso nel settore degli integratori alimentari.

INGREDIENTI NON AMMESSI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

NOME	PARTE UTILIZZATA
ABRUS PRECATORIUS L.	seme
ACOKANTHERA OUABAIO CATH.	legno, seme
ACOKANTHERA SCHIMPERI BENTH ET HOOK	frutto, legno
ACONITUM ANTHORA L.	fiore, pianta erbacea, radice
ACONITUM CHASMANTHUM STAP.	radice
ACONITUM FEROX WALL.	radice
ACONITUM HETEROPHYLLUM WALL.	pianta erbacea, radice
ACONITUM NAPELLUS L.	foglia, pianta erbacea, radice, tubero
ACONITUM VARIEGATUM L.	radice
ACORUS CALAMUS L.	olio, rizoma
ACTAEA SPICATA L.	frutto, pianta erbacea, rizoma
ADONIS AESTIVALIS L	pianta erbacea
ADONIS ANNUA L.	pianta erbacea
ADONIS VERNALIS L.	pianta erbacea, sommità
AESCULUS HIPPOCASTANUM L.	seme
AETHUSA CYNAPIUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea
AGROSTEMMA GITHAGO L.	seme
AILANTHUS ALTISSIMA SWI.	corteccia delle radici, fiore, foglia, frutto
ALLAMANDA CATHARTICA L.	corteccia, foglia, seme
ALSTONIA CONSTRICA MUEL.	corteccia
ALSTONIA SCHOLARIS R. BR.	corteccia
AMMI MAJUS L	frutto, pianta erbacea con frutti
AMMI VISNAGA LAMK	frutto, pianta erbacea con frutti, succo delle foglie
ANACARDIUM OCCIDENTALE L.	pericarpo
ANAGALLIS ARVENSIS L.	pianta erbacea
ANAGYRIS FOETIDA L.	foglia
ANAMIRTA PANICULATA COLEBR.	frutto, seme
ANCHUSA ITALICA RETZ.	fiore, foglia
ANCHUSA OFFICINALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea
ANDIRA ARAROBA AGUIAR	polvere del legno
ANDIRA INERMIS (SW) KUNTH	corteccia
ANEMONE NEMOROSA L.	fiore, foglia
ANNONA CHERIMOLIA MILL.	frutto, radice, seme
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM L.	radice
APOCYNUM CANNABINUM L.	corteccia, radice, seme
APOCYNUM VENETUM L.	radice+B270
AQUILEGIA VULGARIS L.	pianta erbacea, radice, seme, sommità
ARECA CATECHU L.	seme
ARGEMONE MEXICANA L.	fiore, foglia, olio, radice, seme
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.	pianta erbacea, radice, rizoma
ARISTOLOCHIA CYMBIFERA M.-Z.	foglia, radice
ARISTOLOCHIA DEBILIS SIEB-Z	radice, rizoma

NOME	PARTE UTILIZZATA
ARISTOLOCHIA INDICA L.	radice
ARISTOLOCHIA LONGA L.	radice, rizoma
ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L.	rizoma
ARISTOLOCHIA RETICULATA NUTT.	rizoma
ARISTOLOCHIA ROTUNDA L.	rizoma
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA L.	radice, rizoma
ARNICA MONTANA L.	olio
ARTEMISIA ABSINTHIUM L.	olio
ARTEMISIA CINA BERG.	capitolo, olio
ARTEMISIA HERBA-ALBA ASSO.	capitolo
ARUM ITALICUM MILL.	pianta erbacea, rizoma, seme
ARUM MACULATUM L.	pianta erbacea, rizoma, seme
ARUNDO DONAX L.	radice, rizoma
ASARUM CANADENSE L.	pianta erbacea, rizoma
ASARUM EUROPAEUM L.	foglia, pianta erbacea, radice, rizoma
ASCLEPIAS SYRIACA L.	rizoma
ASCLEPIAS TUBEROSA L.	rizoma
ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO B. SC.	corteccia, legno
ATROPA ACUMINATA ROYLE-LINDL.	foglia , pianta erbacea con fiori, radice
ATROPA BELLADONNA L.	fiore, foglia, frutto, pianta erbacea, radice
BLEPHARIS CAPENSIS PERS.	foglia, radice
BORAGO OFFICINALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea con fiori
BRYONIA ALBA L.	radice
BRYONIA CRETICA SSP DIOICA TUTIN	radice
BUXUS SEMPERVIRENS L.	corteccia, foglia, radice
CALISTEGIA SOLDANELLA R. BR.	pianta erbacea, radice, resina
CALOTROPIS GIGANTEA (L) R. BR.	corteccia delle radici, latice
CALOTROPIS PROCERA (AIT.) R. BR.	corteccia delle radici, latice
CALYCANTHUS FLORIDUS L.	corteccia
CALYSTEGIA SEPIUM (L) R. BR.	pianta erbacea, radice
CANARIUM INDICUM	
CANNABIS INDICA LAM.	resina, sommità femminili
CASIMIROA EDULIS LLAVE ET L.	seme
CASSIA OCCIDENTALIS L.	seme
CATALPA BIGNONIOIDES WALT.	corteccia, frutto
CATHA EDULIS FORSK.	foglia
CATHARANTHUS ROSEUS G. DON.	foglia, radice
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES MICKX.	rizoma con radici
CEDRELA TOONA ROXB.	corteccia dell'albero
CEPHAELIS ACUMINATA KARST.	radice
CEPHAELIS EMETICA PERS.	radice
CEPHAELIS IPECACUANHA RICH.	radice
CHAMAELIRIUM LUTEUM GRAY	radice
CHEIRANTHUS CHEIRI L	fiore, pianta erbacea, seme
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES L.	essenza, foglia, frutto, pianta erbacea con fiori
CHIELIDONIUM MAJUS L	pianta erbacea, latice
CHLOROCODON WHYTEI HOOK F.	radice
CHONDODENDRON TOMENTOSUM RUIZ ET PAV.	radice
CHROZOPHORA TINCTORIA A. JUSS	succo
CICUTA VIROSA L.	foglia, frutto, pianta erbacea, radice
CISSAMPELOS PAREIRA L.	radice

NOME	PARTE UTILIZZATA
CITRULLUS COLOCYNTHIS SCHRAD.	frutto, polpa del frutto
CITRUS AURANTIUM L. SSP.BERGAMIA RISSO	essenza
CITRUS LIMON BURM.	resina
CLAVICEPS PURPUREA TUL	sclerozio
CLEMATIS VITALBA L.	fiore, foglia, pianta erbacea
COLCHICUM AUTUMNALE AUCT. NON L.	bulbo, fiore, seme
COLCHICUM LUTEUM BAKER	bulbo, seme
COLCHICUM NEAPOLITANUM TENOR	bulbo, seme
COLCHICUM VARIEGATUM L.	bulbo, seme
COLUTEA ARBORESCENS L.	foglia
CONIUM MACULATUM L	foglia, frutto, pianta erbacea
CONVALLARIA MAJALIS L.	fiore, foglia, pianta erbacea con fiori, radice
CONVOLVULUS SCAMMONIA L.	radice
CORCHORUS OLITORIUS L	seme
CORONILLA SCORPIOIDES KOCH	pianta erbacea con fiori
CORONILLA VARIA L.	pianta erbacea con fiori
CORYDALIS BULBOSA AUCT.NON DC.	rizoma
CORYDALIS CAVA SCH. ET KORTE	rizoma
CORYDALIS INTERMEDIA MERAT	rizoma
CORYNANTHE YOHIMBE SCHUM.	corteccia
COUMAROUNA ODORATA AUBL.	seme
COUMAROUNA OPPOSITIFOLIA AUBL.	seme
CROTON LECHTERI (SANGUE DI DRAGO)	
CROTON TIGLIUM L.	olio, seme
CYCLAMEN EUROPAEUM AUCT.	tubero
CYNANCHUM VINCIETOXICUM (L) PERS	rizoma
CYNOGLOSSUM OFFICINALE L.	pianta erbacea, radice
CYTISUS LABURNUM L.	fiore, radice, ramo con fiori
CYTISUS PURGANS SPACH	fiore
CYTISUS SCOPARIUS LINK	fiore, ramo con fiori, seme
DAPHNE GNIDIUM L.	corteccia
DAPHNE LAUREOLA L.	corteccia, frutto
DAPHNE MEZEREUM L.	corteccia, frutto, radice, seme
DATURA INNOXIA MILL.	foglia, seme, sommità
DATURA METEL AUCT. NON L.	foglia, seme, sommità
DATURA SANGUINEA R. ET P.	foglia, sommità
DATURA STRAMONIUM L.	foglia, seme, sommità
DELPHINIUM AJACIS L.	seme
DELPHINIUM CONSOLIDA L.	fiore, seme
DELPHINIUM STAPHYSAGRIA L.	seme
DERRIS ELLIPTICA BENTH.	radice
DERRIS MALACCENSIS PRAIN	radice
DICOMA ANOMALA L.SOND.	radice
DICTAMNUS ALBUS L.	corteccia, pianta erbacea, radice, rizoma, sommità
DIGITALIS FERRUGINEA L.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS GRANDIFLORA MILL.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS LANATA EHRH.	fiore, foglia, seme
DIGITALIS LUTEA L	fiore, foglia, seme
DIGITALIS PURPUREA L.	fiore, foglia, seme
DRYOPTERIS FILIX-MAS SCHOTT	rizoma
DRYOPTERIS MARGINALIS GRAY	rizoma
DUBOISIA LEICHHARDTII F. MUEL.	foglia

NOME	PARTE UTILIZZATA
DUBOISIA MYOPOROIDES R. BR.	foglia, sommità
ECBALLIUM ELATERIUM RICH.	frutto immaturo, succo dei frutti
ECHIUM PLANTAGINEUM	
ECHIUM VULGARE L.	sommità, fiore
EMBELIA RIBES BURM. F.	frutto, seme
EMBELIA ROBUSTA ROXB.	frutto, seme
EPHEDRA DISTACHYA L.	ramoscello
EPHEDRA EQUISETINA BUNGE	ramoscello
EPHEDRA INTERMEDIA SCHRENK-M.	pianta erbacea, steli
EPHEDRA MAJOR HOST.	pianta erbacea, steli
EPHEDRA NEVADENSIS WATS.	foglia, steli
EPHEDRA SINICA STAPF	pianta erbacea, steli
EPIMEDIUM GRANDIFLORUM	
EQUISETUM PALUSTRE L	pianta erbacea
ERYTHRINA VARIEGATA L.	corteccia
ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS BRE.	corteccia
ERYTHROXYLON COCA LAMK.	foglia
EUONYMUS ATROPURPUREUS JACQ.	corteccia, corteccia delle radici, foglia
EUONYMUS EUROPAEUS L.	corteccia delle radici, foglia, frutto, radice
EUPATORIUM CANNABINUM L.	pianta erbacea con fiori, radice
EUPATORIUM PERFOLIATUM L.	pianta erbacea con fiori
EUPATORIUM PURPUREUM L.	rizoma
EUPATORIUM TRIPLINERVE VAHL.	foglia, pianta erbacea, rizoma, sommità
EUPHORBIA AMYGDALOIDES L.	pianta erbacea, radice
EUPHORBIA ANTIQUORUM L.	resina
EUPHORBIA CANARIENSIS L.	resina
EUPHORBIA CYPARISSIAS L.	pianta erbacea, radice
EUPHORBIA ESULA L.	pianta erbacea, radice, resina
EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.	radice
EUPHORBIA HIRTA L.	pianta erbacea
EUPHORBIA LATHYRIS L.	pianta erbacea, radice, resina, seme
EUPHORBIA PALUSTRIS L.	radice
EUPHORBIA PEPLIS L.	radice
EUPHORBIA RESINIFERA BERG.	resina
FERULA HERMONIS	
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)	
GARCINIA HANBURYI HOOK F.	gomma, resina
GARCINIA MORELLA DESR.	gomma
GAULTHERIA PROCUMBENS L.	olio
GEISSOSPERMUM VELLOSII ALLEM.	corteccia
GELSEMIUM SEMPERVIRENS AIT. F.	radice, rizoma
GENISTA TINCTORIA L.	fiore, pianta erbacea
GLAUCIUM CORNICULATUM	
GLAUCIUM FLAVUM CRANTZ	pianta erbacea, radice
GLECHOMA HEDERACEA L.	pianta erbacea con fiori
GLOBULARIA ALYPUM L.	foglia, radice
GLORIOSA SUPERBA L.	seme, tubero
GOSSYPIUM ARBOREUM L.	corteccia delle radici, seme
GOSSYPIUM BARBADENSE L.	corteccia delle radici, seme
GOSSYPIUM HERBACEUM L.	corteccia delle radici, seme
GRATIOLA OFFICINALIS L.	pianta erbacea con fiori, radice
GUAREA RUSBYI RUSBY	corteccia

NOME	PARTE UTILIZZATA
GYNOCARDIA ODORATA R. BR.	seme
HAGENIA ABYSSINICA GMEL.	fiore
HEDERA HELIX L.	corteccia, legno, seme
HELIOTROPIUM EUROPAEUM L.	foglia, pianta erbacea
HELLEBORUS FOETIDUS L.	rizoma con radici
HELLEBORUS NIGER	rizoma con radici
HELLEBORUS ORIENTALIS LAMK	rizoma con radici
HELLEBORUS VIRIDIS L. S. L.	rizoma con radici
HEPATICA NOBILIS MILL.	foglia, pianta erbacea
HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA WALL.	corteccia delle radici, seme
HYDNOCARPUS ANTHELMINTICA PIERRE	olio, seme
HYDNOCARPUS KURZII WARB.	olio, seme
HYDNOCARPUS LAURIFOLIA SLEUM.	olio, seme
HYDRASTIS CANADENSIS L.	rizoma con radici
HYOSCIAMUS ALBUS L.	foglia, pianta erbacea, seme
HYOSCIAMUS MUTICUS L.	foglia, pianta erbacea, seme
HYOSCIAMUS NIGER L.	foglia, pianta erbacea, seme
ILEX AQUIFOLIUM L	corteccia, foglia, frutto
ILEX VOMITORIA AIT.	foglia, frutto
ILLICIUM ANISATUM L.	corteccia, frutto
IONIDIUM IPECACUANHA VENT.	radice
IPOMOEA JALAPA HAYNE	radice
IPOMOEA NIL ROTH	seme
IPOMOEA ORIZABENSIS LED.	radice, resina
IPOMOEA PURGA HAYNE	foglia, radice, resina, tubero
IPOMOEA SIMULANS HANBURY	radice
IPOMOEA TURPETHUM R. BR.	radice
IPOMOEA VIOLACEA L	seme
IRIS FOETIDISSIMA L.	rizoma
IRIS PSEUDOACORUS L	rizoma
IRIS VERSICOLOR L	rizoma
JATROPHA CURCAS L.	seme
JOANNESIA PRINCEPS VELL	frutto, seme
JUNIPERUS OXYCEDRUS L.	olio, pece
JUNIPERUS PHOENICEA L.	sommità
JUNIPERUS PROCERA HOCHSTER	legno
JUNIPERUS SABINA L.	foglia, sommità
JUNIPERUS THURIFERA L.	sommità
JUNIPERUS VIRGINIANA L.	legno
LACTUCA SCARIOLA L.	pianta erbacea
LACTUCA VIROSA L.	pianta erbacea, succo ispessito
LEVISTICUM OFFICINALE KOCH	latice
LIGUSTRUM VULGARE L.	corteccia, foglia
LOBELIA INFLATA L.	foglia, pianta erbacea con fiori, seme
LOBELIA NICOTIANAEFOLIA HEY.	foglia
LOBELIA SYPHILITICA L.	radice
LOLIUM TEMULENTUM L.	seme
LONCHOCARPUS NICOU A.	radice
LONICERA CAPRIFOLIUM L.	fiore
LUPINUS ALBUS L.	seme fresco
LYCIUM BARBARUM L.	pianta erbacea
LYCOPODIUM SAURURUS LAMK	pianta erbacea

NOME	PARTE UTILIZZATA
MALLOTUS PHILIPPINENSIS M.-A.	ghianda, polvere
MALPIGHIA PUNICIFOLIA L.	corteccia
MANDRAGORA OFFICINARUM L.	foglia, pianta erbacea, radice
MANGIFERA INDICA L.	corteccia
MANIHOT UTILISSIMA POHL.	succo
MELIA AZEDARACH L.	corteccia, fiore, foglia, seme
MENTHA PULEGIUM L.	foglia, pianta erbacea con fiori, olio
MERCURIALIS ANNUA L.	foglia, pianta erbacea con fiori
MERCURIALIS PERENNIS L.	pianta erbacea
MORINGA APTERA GAERTN.	frutto immaturo
MORINGA OLEIFERA LAMK.	legno, radice
MUCUNA PRURIENS	
NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS L.	bulbo, fiore, foglia
NAREGAMIA ALATA W. ET A.	pianta erbacea, radice, succo
NECTANDRA COTO RUSBY	corteccia dell'albero
NECTANDRA PUCHURY-MAJOR N.-M.	seme
NECTANDRA RODIOEI HOOK.	corteccia
NERIUM OLEANDER L.	corteccia, fiore, foglia, radice
NICOTIANA RUSTICA L.	foglia
NICOTIANA TABACUM L.	foglia
NIGELLA SATIVA L.	seme
NUPHAR LUTEA (L.) S. ET S.	fiore, radice
NYMPHAEA ALBA L	fiore, radice
NYMPHAEA LOTUS L.	fiore, radice
OENANTHE AQUATICA POIRET	frutto, radice
PALICOUREA DENSIFLORA MART.	corteccia
PAPAVER BRACTEATUM LINDL.	frutto immaturo
PAPAVER SOMNIFERUM L	foglia, frutto immaturo, latice
PEGANUM HARMALA L.	pianta erbacea, seme
PETASITES HYBRIDUS GAERTN.	foglia, radice
PETROSELINUM CRISPUM A.W.HILL	olio
PHYSOSTIGMA VENENOSUM BALF.	seme
PHYTOLACCA AMERICANA L.	foglia, frutto, radice
PILOCARPUS JABORANDI HOLMES	foglia
PILOCARPUS MICROPHYLLUS STAP.	foglia, radice
PILOCARPUS PENNATIFOLIUS LEM.	foglia
PILOCARPUS RACEMOSUS WAHL.	foglia
PIPER METHYSTICUM	
PISCIDIA PISCIPULA SARG.	corteccia delle radici
PLATYCODON GRANDIFLORUM DC	fiore, pianta erbacea, radice
PODOPHYLLUM EMODI WALL.	radice, resina, rizoma
PODOPHYLLUM PELTATUM L.	radice, resina, rizoma
POLYGALA SENEGA L.	radice, rizoma
POLYGALA TENUIFOLIA WILLD.	radice
POLYGONATUM MULTIFLORUM ALL.	rizoma
POLYGONATUM ODORATUM DRUCE	rizoma
POLYPODIUM VULGARE L.	rizoma
PRUNUS AFRICANA KALKMAN	corteccia
PRUNUS AMIGDALUS BATSCH VAR. AMARA	seme
PRUNUS LAUROCERASUS L.	foglia
PRUNUS MACROPHYLLUS SIEB-ZUC	foglia
PRUNUS PERSICA BATSCH.	seme

NOME	PARTE UTILIZZATA
PSORALEA CORYLIFERA L	seme
PSORALEA PENTAPHYLLA L.	radice
PTERIDIUM AQUILINUM KUHN.	rizoma
PULSATILLA PRATENSIS MILL.	pianta erbacea con fiori
PULSATILLA VULGARIS MILL.	foglia, pianta erbacea con fiori, radice
PUNICA GRANATUM L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
RANUNCULUS ACRIS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS BULBOSUS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS FICARIA L.	frutto, pianta erbacea, radice
RANUNCULUS FLAMMULUS L.	pianta erbacea, radice
RANUNCULUS SCELERATUS L.	pianta erbacea, radice
RAUVOLFIA SERPENTINA BENTH.	radice
RAUVOLFIA TETRAPHYLLA L.	corteccia delle radici, radice
RAUVOLFIA VOMITORIA AFZ.	corteccia delle radici, radice
RHUS RADICANS L	corteccia, foglia
RICINUS COMMUNIS L.	olio, seme
ROBINIA PSEUDACACIA L.	foglia, seme
RUBIA TINCTORUM L.	radice
SALACIA RETICULATA	
SALVIA DIVINORUM	
SAMBUCUS EBULUS L.	corteccia, frutto, pianta erbacea, radice
SANGUINARIA CANADENSIS L.	radice, rizoma
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS AUCT.NON L.	capitolo, pianta erbacea con fiori
SCHOENOCAULON OFFICINALE GR.	seme
SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ.	foglia, radice, rizoma
SCOPOLIA JAPONICA MAXIM	rizoma
SCROPHULARIA NODOSA L.	pianta erbacea con fiori, radice
SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT.	pianta erbacea con fiori, radice
SEMECARPUS ANACARDIUM L. F.	frutto
SENECIO AUREUS L.	foglia, pianta erbacea
SENECIO CINERARIA DC	pianta erbacea, succo
SENECIO JACOBAEA L	foglia, pianta erbacea
SENECIO NEMORENSIS	foglia, pianta erbacea
SENECIO VULGARIS L.	foglia, pianta erbacea
SIDA CORDIFOLIA	
SOLANUM CAROLINENSE L.	frutto
SOLANUM DULCAMARA L.	frutto, steli
SOLANUM NIGRUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea
SOLANUM TUBEROSUM POEPP EX WALP	foglia, frutto
SOLENOSTEMMA ARGEL HAYNE	foglia
SOPHORA JAPONICA L.	fiore
SOYMIDA FEBRIFUGA JUSS.	corteccia dell'albero
SPARTIUM JUNCEUM L.	fiore, seme
SPIGELIA ANTHELMIA L.	pianta erbacea
STEPHANIA TETRANDA MOORE	radice
STEVIA REBAUDIANA BERTONI	
STILLINGIA SYLVATICA L.	radice
STROPHANTHUS GRATUS FRANCH.	seme
STROPHANTHUS HISPIDUS DC.	seme
STROPHANTHUS KOMBE OLIV.	seme
STRYCHNOS COLUBRINA L.	legno
STRYCHNOS IGNATII BERG.	seme

NOME	PARTE UTILIZZATA
STRYCHNOS MALACCENSIS BENTH.	corteccia
STRYCHNOS NUX-VOMICA L.	corteccia, seme
STRYCHNOS TOXIFERA SCHOMB.	corteccia
SYMPHYTUM OFFICINALE L	pianta erbacea, radice
TABERNANTHE IBOGA BAILL.	corteccia delle radici, foglia
TAMUS COMMUNIS L	frutto, radice
TAXUS BACCATA L.	ramo con foglie, seme
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.	pianta erbacea con fiori
THAPSIA GARGANICA L.	corteccia delle radici, resina
THEVETIA PERUVIANA MERR.	seme
THUJA OCCIDENTALIS L.	corteccia, foglia, pianta erbacea, legno, sommità
THUJA PLICATA D. DON.	legno
TINOSPORA CORDIFOLIA MIERS	rizoma
TORILIS ANTHRISCUS GMEL	frutto
TUSSILAGO FARFARA L	capitolo, foglia, radice
TYLOPHORA INDICA MERRILL	foglia, radice
URGINEA INDICA KUNTH.	bulbo
URGINEA MARITIMA BAK,	bulbo
VERATRUM ALBUM L.	pianta erbacea, radice, rizoma
VERATRUM VIRIDE AITON	pianta erbacea, rizoma
VERNONIA NIGRITIANA OLIV-HIE.	radice
VIBURNUM LANTANA L.	frutto
VIBURNUM OPULUS L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
VIBURNUM PRUNIFOLIUM L.	corteccia dell'albero, corteccia delle radici
VINCA MAJOR L.	foglia, pianta erbacea
VINCA MINOR L.	foglia, pianta erbacea
VINCETOXICUM HIRUNDINARIA M.	radice, rizoma
VISCUM ALBUM L.	frutto
VOACANGA AFRICANA STAPF.	seme
VOACANGA THOUARSII ROEM-SCHU.	seme
XANTHIUM STRUMARIUM L.	foglia, frutto, pianta erbacea, radice
XYSMALOBINUM UNDULATUM L.R.BROWN	radice

ALLEGATO 2

Scheda di rilevamento relativa al piano di vigilanza sugli integratori alimentari
Regione ....

Tipologia di vendita (1)	Tipologia dei prodotti (2)	Numero delle etichette controllate	Numero di prodotti contenenti piante non ammesse	Pianta riscontrata non ammessa	Dati del prodotto che la contiene (nome e azienda)

(1) specificare se erboristeria o palestra...
(2) considerare le forme di commercializzazione a composizione erboristica quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri confezionate e liquidi.

06A02294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del dott. Giacomo Gatti a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2006, il dott. Giacomo Gatti è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina e l'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue», fino al 31 dicembre 2006.

06A02243

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società British American Tabacco Italia S.p.A. ad istituire un deposito fiscale di produzione

Con decreto direttoriale n. 2006/2510 DAC/CTL del 23 febbraio 2006 la società British American Tabacco Italia S.p.A. (rapp. legale Francesco Valli, nato a Cesena il 15 settembre 1963) è stata autorizzata ad istituire in Cava dei Tirreni (Salerno) 84013 - Via Pasquale Atenolfi, 64 e 68, un deposito fiscale per la produzione dei sigari.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00SAT00015G.

06A02311

Autorizzazione alla società B.L.S. Srl ad istituire un deposito fiscale per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati

Con decreto direttoriale n. 2006/3182/DAC/CTL del 23 febbraio 2006 la società B.L.S. Srl (rapp. legale Bertini Stefano, nato a Milano il 7 marzo 1973) è stata autorizzata ad istituire in Milano - Via Castel Morrone, 1/A, un deposito fiscale per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00MIT00017W.

06A02312

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avvio del procedimento per lo scioglimento senza nomina di liquidatore di alcune società cooperative

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Si rende noto che, dagli accertamenti effettuati le sotto indicate società, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e pertanto si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore:

N.	DENOMINAZIONE	SEDE	DATA COSTIT	NOTAIO	REP.	REA	COD.FISCALE
1	Arlecchino Piccola soc. coop.	Portogruaro	06/10/2000	Pertegato Giorgio	119215	294597	03251570275
2	T.P.S. piccola soc. coop.	Mestre	01/08/1996	Raiti Nicola	30434	//	05147101009
3	Euroservice Group soc. coop.	Marghera	11/01/2002	Faotto Mario	118893	301248	03356430276
4	Baobab Piccola soc. coop. arl	Mestre	29/10/1999	Vianini Carlo	56040	//	03166250278
5	Integra Consulenti Associati piccola scarl	Marghera	02/07/2001	Chiaruttini Paolo	23452	298159	00806560272
6	Le Piramidi piccola soc. coop. arl	San Michele al Tagliamento	08/02/2001	Cortellazzo Roberto	11919	295485	03277370270

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - Via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A02279

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaster B12 forte»

Decreto n. 10 del 13 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario VASTER B12 FORTE.

Titolare A.I.C.: Vaas industria chimica farmaceutica s.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena, 268, codice fiscale n. 00876330408;

Produttore: la società S.P. Veterinaria s.a., Riudoms-Paragona (Spagna);

Confezione autorizzata e n. di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103701013.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

cianocobalamina (vit. B12) 25 mg, colecalciferolo (vit. D3) 1.250.00 UI, calcio (lattato) 50 mg.

Eccipienti:

polisorbato 80 1,2 mg, fenolo 0,5 mg, acqua per iniettabili q.b. a 100 g.

Specie di destinazione: suini e bovini

Indicazioni terapeutiche: «Vaster B12 forte», trova impiego negli stati patologici dovuti a turbe del metabolismo del calcio (rachitismo, osteoporosi, decalcificazione, tetania, paresi puerperale), sindromi asteniche (anemia, astenia, anoressia, convalescenza, faticamento, febbre da trasporto), difficoltà nella crescita.

Tempo di attesa: suini e bovini: zero giorni.

Validità: 24 mesi, nella confezione integra correttamente conservata - 28 giorni dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Terramicina spray».

Provvedimento n. 22 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TERRAMICINA SPRAY, nella confezione: flacone spray - A.I.C. n. 100156013.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo S. Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta: (rinuncia specie suini, caprini e conigli).

È autorizzata la variazione di tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la rinuncia d'uso per le specie suini, caprini e conigli.

Pertanto le specie ora autorizzate, con tempi di sospensione per carni e latte di zero giorni, sono le seguenti: bovini, ovini, cavalli, cani e gatti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eprinex pour-on»

Provvedimento n. 23 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario EPRINEX POUR-ON nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102310012;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102310024;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102310036;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102310048.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo IB n. 7c: Modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito.

Variazione Tipo IA, n. 8b: Modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti con l'esclusione del controllo.

Sono autorizzate le variazioni di Tipo IB e IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernenti:

l'autorizzazione dell'officina di produzione Nufarm Health & Sciences, 2 Sterling Avenue, Manurewa, Aukland - New Zealand per le operazioni di produzione, confezionamento e controllo della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata;

l'autorizzazione dell'officina di Merial s.a.s., 4 Chemin du Calquet, 31300 Toulouse - Francia, per il rilascio del medicinale suddetto, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A02285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stimulflos»

Provvedimento n. 24 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario STIMULFLOS nelle confezioni:

5 flaconi multidose da 10 ml - A.I.C. n. 102235013;

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102235025.

Titolare A.I.C.: Teknofarma S.p.a. con sede legale Torino - strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14, codice fiscale n. 00779340017.

Oggetto: variazione tipo I: modifica dello o degli stabilimenti di produzione per tutto o parte del processo produttivo del medicinale.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto presso l'officina farmaceutica Pharminvest S.p.a. - via Noto n. 7 - Milano. Il nuovo sito produttivo si occuperà della produzione, del confezionamento primario e controllo microbiologico del prodotto finito mentre i controlli chimici sul prodotto finito, il confezionamento secondario e il rilascio dei lotti verrà effettuato presso la ditta Teknofarma S.p.a.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A02284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Chinogel 50 mix»

Provvedimento n. 25 del 6 febbraio 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi CHINOGEL 50 MIX nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102829013.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente la modifica della durata del periodo di validità del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione e, precisamente: sessanta giorni sia dopo la prima apertura del contenitore primario che dopo la miscelazione della premiscela con il mangime.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

06A02283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Strepsuis».

Provvedimento n. 26 del 6 febbraio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0110/001/II/001 del 10 novembre 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS STREPSUIS nelle confezioni:

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 102814011;

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102814023;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102814035;

flacone in pet da 20 ml - A.I.C. n. 102814047;

flacone in pet da 50 ml - A.I.C. n. 102814050;

flacone in pet da 100 ml - A.I.C. n. 102814062.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di una sotto-categoria della specie di destinazione.

È autorizzata la variazione di tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di una nuova sotto-categoria della specie di destinazione (suini riproduttori) con tempi di sospensione: zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: il presente provvedimento ha efficacia immediata.

06A02282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor protectorband».

Provvedimento n. 27 del 10 febbraio 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0107/001-002/II/002.

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR PROTECTORBAND nelle confezioni:

una scatola contenente un collare bianco da 48 cm - A.I.C. n. 102510056;

una scatola contenente un collare bianco da 65 cm - A.I.C. n. 102510043.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa aerea terapeutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinaria indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa area terapeutica e, precisamente: «prevenzione della puntura di zanzara».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A02281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Ery».

Provvedimento n. 28 del 10 febbraio 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0104/II/001 del 19 aprile 2005.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia SUVAXYN ERY vaccino contro le infezioni da Erysipelothrix rhusiopathiae dei suini, nella confezione:

scatola di cartone con 2 fiale da 50 ml - A.I.C. n. 103675017.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense n. 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II: adeguamento alla monografia della Farmacopea europea, aggiornamento test di potenza del principio attivo.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia indicata in oggetto concernente l'aggiornamento del test di potenza del principio attivo in seguito all'adeguamento alla monografia della Farmacopea europea.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi:

Erysipelothrix rhusiopathiae inattivato;

Ceppo B-7 (serotipo): RP*≥ come da monografia di Farmacopea europea;

*Potenza relativa comparata ad un vaccino di referenza che ha dato protezione soddisfacente in suini vaccinati;

eccipienti: restano invariati.

Il periodo di validità del medicinale suddetto in confezione integra e dopo la prima apertura resta invariato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia inimediata.

06A02280

Comunicato relativo al provvedimento n. 211 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron L.».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 31 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234.

06A02290

Comunicato relativo al provvedimento n. 212 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron L.».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 31 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234.

06A02289

Comunicato relativo al provvedimento n. 213 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron L.».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 31 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234.

06A02288

Comunicato relativo al provvedimento n. 214 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 32 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717210.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714210.

06A02293

Comunicato relativo al provvedimento n. 215 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 61 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234.

06A02292

Comunicato relativo al provvedimento n. 216 del 28 settembre 2005 riguardante la specialità medicinale per uso veterinario «Cefatron Asciutta».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2005 estratti, sunti e comunicati alla pagina n. 61 laddove è scritto: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101717234.

Si deve intendere: 20 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101714234.

06A02291

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Engerix B».

Estratto provvedimento UPC/II/2239 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: ENGERIX B.

Confezioni:

A.I.C. n. 026653016/M - 1 flac. monodose + siringa;

A.I.C. n. 026653028/M - 1 flac. monodose;

A.I.C. n. 026653030/M - 10 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653042/M - 25 flac. monodose + siringhe;

A.I.C. n. 026653055/M - BB 1 flac. 10 mcg + siringa;

A.I.C. n. 026653067/M - BB 25 flac. 10 mcg + 25 siringhe;

A.I.C. n. 026653079/M - siringa preriempita sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653081/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 1 ml/20 mcg;

A.I.C. n. 026653093/M - siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg;

A.I.C. n. 026653105/M - 10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: BE/H/0009/001-002/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del kit commerciale Elisa «Auszyme Monoclonal» della Abbott Laboratories con «Elisa» GSK, che misura il contenuto di HBsAg, utilizzando anticorpi umani monoclonali.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Carvedilolo Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/2240 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: CARVEDILOLO MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 036453177/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453189/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453191/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453203/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453215/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453227/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453239/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453241/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HPDE;

A.I.C. n. 036453254/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453266/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453278/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453280/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453292/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453304/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453316/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC;

A.I.C. n. 036453328/M - «6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC.

Titolare AIC: Merck Generics Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0349/002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: aggiunta di una linea di frattura sulla compressa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Decaven».

Estratto provvedimento UPC/II/2241 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: DECAVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034581013/M - concentrato per soluzione per infusione 1 flacone da 50 ml riempito con 40 ml;

A.I.C. n. 034581025/M - concentrato per soluzione per infusione 25 flaconi da 50 ml riempiti con 40 ml;

A.I.C. n. 034581037/M - concentrato per soluzione per infusione 12 flaconi da 250 ml riempiti con 210 ml.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A.

Numero Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0181/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nel processo di produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02258

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Niquitin CQ»

Estratto provvedimento UPC n. 166 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Società: GSK Consumer Healthcare S.P.A.

Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale NIQUITIN CQ 7 cerotti transdermici 7 mg/24h in bustine A.I.C. 034283 010/M - 14 cerotti transdermici 7mg/24h in bustine A.I.C. 034283022/M - 7 cerotti transdermici 14 mg/24h in bustine A.I.C. 034283034/M - 14 cerotti transdermici 14 mg/24h in bustine A.I.C. 034283046/M - 7 cerotti transdermici 21 mg/24h in bustine A.I.C. 034283059/M - 14 cerotti transdermici 21 mg/24h in bustine A.I.C. 034283061/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni a partire dal 1º marzo 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/R/26 dell'8 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1º dicembre 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02263

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Nasonex»

Estratto provvedimento UPC n. 167 del 21 febbraio 2006

Specialità medicinale: NASONEX.

Società: Schering Plough S.p.a.

Proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazione portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale NASONEX spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg A.I.C. 033330010/M, spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo A.I.C. 033330022/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partire dal 9 marzo 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2081 del 19 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02261

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Rinelon»

Estratto provvedimento UPC n. 168

Specialità medicinale: RINELON

Società: Istituto Farmacologico Malesci S.p.a.

Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazione portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale RINELON spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg A.I.C. 034055018, spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo A.I.C. 034055020/M, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni a partire dal 9 marzo 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2082 del 19 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02262

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Nord Est Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 209 del 10 febbraio 2006, la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Nord Est Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 10 luglio 2001 per rogito notaio avv. Giovanni Pisapia di Trieste.

06A02297

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601056/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 0 8 *

€ 1,00